

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 568

Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della
danza

21/04/2024 - 05:19

Indice

1. DDL S. 568 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 568	4
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	13
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023	14
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 61 (pom.) del 19/09/2023	16
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/10/2023	22
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 67 (pom.) dell'11/10/2023	33
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 97 (pom.) del 24/01/2024	37
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 59 (ant.) del 06/02/2024	44
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 101 (pom.) del 07/02/2024	45
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 60 (pom.) del 20/02/2024	53
1.4. Trattazione in consultiva	54
1.4.1. Sedute	55
1.4.2. Resoconti sommari	56
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	57
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 24/10/2023	58
1.4.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 10/01/2024	68

1. DDL S. 568 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 568

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 568

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIRONDINI**, **MARTI**, **PATUANELLI**, **ALOISIO**, **CASTIELLO**, **BEVILACQUA**, **BILOTTI**, **CASTELLONE**, **CATALDI**, **CROATTI**, **DAMANTE**, **DE ROSA**, **DI GIROLAMO**, **Barbara FLORIDIA**, **GUIDOLIN**, **Ettore Antonio LICHERI**, **Sabrina LICHERI**, **LOPREIATO**, **LOREFICE**, **MAIORINO**, **MARTON**, **MAZZELLA**, **NATURALE**, **NAVE**, **PIRRO**, **SCARPINATO**, **SIRONI**, **TREVISI** e **TURCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2023

Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

Onorevoli Senatori. - Frutto d'un approfondito confronto, rinnovato e condotto tra quanti in Italia lavorano nel settore della danza e in quanto appassionati di quest'arte, il presente disegno di legge prende spunto da una proposta già presentata nel corso della XVIII legislatura a prima firma della senatrice Montevicchi (atto Senato n. 2661).

Se, d'altro canto, diverse iniziative di parlamentari avevano avuto modo di denunciare l'ingiustificata chiusura progressiva dei corpi di ballo succedutasi negli ultimi venti anni (salvo errore sono rimasti solo quattro corpi di ballo a Milano, Roma, Napoli e Palermo), esse trovarono quindi attuazione facendo confluire le diverse istanze e i numerosi apporti provenienti da quella sorta di « movimento spontaneo » dapprima nel disegno di legge atto Senato n. 1762 e nella proposta di legge atto Camera n. 2815 della XV legislatura (confluiti nell'atto Senato n. 1227 della XVI legislatura), che furono presentati alla stampa in un'affollatissima conferenza stampa tenutasi in Senato il 24 ottobre 2007, alla presenza, tra gli altri, di Carla Fracci-che fu sempre in prima linea per la tutela e la promozione artistica della danza e della sua diffusione -, del sovrintendente al Teatro dell'Opera Francesco Ernani e del professor Alberto Testa.

Il confronto, articolato e analitico, ha interessato forze politiche di ogni schieramento, tanto che può dirsi, a ragione, che si tratta di una proposta *bipartisan*, condivisa da alcune fra le migliori espressioni della cultura italiana e dai tanti politici interessati alle sorti dell'arte coreutica italiana.

Ora, nonostante le fondazioni lirico-sinfoniche in Italia abbiano espresso un prodotto artistico e culturale della danza di elevatissima qualità, con notevole apprezzamento del pubblico, e riscuotendo ampi apprezzamenti della critica, anche internazionale, appare per converso inspiegabile la controtendenza istituzionale che ha condotto alla soppressione dei corpi di ballo e il declino della danza, che appare intenzionale da parte di alcune sovrintendenze, delle fondazioni e dell'amministrazione politica che le ha sostenute, sino a ravvisare una vera e propria eterogenesi dei fini istituzionali, sanciti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

Il balletto, come massima espressione dell'arte e della cultura, è nato infatti in Italia e ha fatto scuola nel mondo per secoli, esportando danzatori, coreografi e maestri di ballo di eccellente qualità, che hanno creato e diffuso nuovi passi, movimenti, virtuosismi tecnici, metodi di studio, oggi internazionalmente riconosciuti, al punto da essere entrati nelle codificazioni, nelle nomenclature e nei programmi di studio di tutte le scuole e i teatri del mondo.

Tuttavia, seppur da sempre ai vertici mondiali, la danza italiana è diventata negli ultimi trent'anni la «

Cenerentola » trascurata e sacrificata dei teatri e dello spettacolo italiano in generale. Sino a vedere, oggi, come si diceva, la sopravvivenza solo di pochissimi corpi di ballo, cui sono sostanzialmente affidate produzione, promozione e tutela di uno fra gli aspetti più radicati dell'identità e del patrimonio artistico e culturale italiano. Ciò nonostante emerga, da tutte le statistiche economiche e finanziarie delle fondazioni lirico-sinfoniche, un rapporto tra costi di produzione e ricavi di incasso per le produzioni dei corpi di ballo che vede sempre e costantemente un notevole attivo patrimoniale (come dalle rendicontazioni della sezione di controllo degli enti della Corte dei conti); segno del coinvolgimento popolare e dell'attenzione che la comunità dedica a tale aspetto artistico e del nutrimento che ne trae la propria identità culturale.

La danza, dunque, è molto amata e seguita dal pubblico, che partecipa numeroso alle rappresentazioni ed è in costante aumento; tanto che si riscontrano spesso - in presenza d'una mirata, adeguata programmazione -, situazioni di « tutto esaurito » e una difficoltà diffusa nel reperimento dei biglietti, di là dal numero di repliche previste in cartellone.

A una disattenzione della politica è spesso corrisposta una gestione poco capace sotto il profilo manageriale e un sostanziale disinteresse delle istituzioni. Sono mancati progetti artistici e specifiche scelte politico-istituzionali, in netta controtendenza rispetto alle finalità via via attribuite alle fondazioni lirico-sinfoniche.

La forte riduzione dell'espressione e della tutela del patrimonio artistico e culturale della danza in Italia rappresenta, da un lato, una parziale eterogenesi dei fini istituzionali delle « fondazioni » e, dall'altro, una perdita inestimabile del patrimonio artistico e dell'identità culturale appartenenti all'indiscusso genio artistico italiano. Il che, oltre a provocare una pesante decadenza culturale, ha determinato, nel settore della danza, anche una gravissima perdita di posti di lavoro e una costante migrazione verso l'estero.

In specie negli ultimi venti anni, si è verificata infatti una crescente migrazione artistico-professionale dei coreuti italiani verso i corpi di ballo di istituzioni europee e internazionali, a discapito della cultura artistica italiana del balletto e della danza. Così che, in tantissime compagnie europee e internazionali, si assiste alla presenza di danzatori italiani che ricoprono ruoli di primaria importanza. Le giovani leve italiane della danza emigrano, infatti, in maniera sempre più costante e numerosa verso compagnie e istituzioni estere, per poter corrispondere a una concreta aspirazione professionale. Risultano assenti, in Italia, sufficienti punti di riferimento concreti e fondativi per i giovani professionisti della danza, in netta controtendenza con quanto, invece, accade in altri Paesi europei, come ad esempio Francia e Germania.

Abbiamo assistito, viceversa, attraverso la riduzione della produzione artistica relativa al balletto, alla riduzione e alla soppressione degli organici funzionali, in assenza di norme, precise ed efficaci, che potessero impedire la distrazione delle risorse finanziarie destinate alla danza.

È noto, infatti, che nel corso degli anni siano state soppresse diverse compagnie di ballo di fondazioni e teatri sebbene le produzioni di danza messe in scena da tali fondazioni fossero di elevata qualità artistica e culturale, in presenza di artisti italiani di fama internazionale.

La documentazione contabile e i resoconti offerti dalla Corte dei conti negli ultimi venti anni segnalano una spesa costante, sempre più sottratta alla produzione di danza, cui non corrisponde alcun vantaggio finanziario delle fondazioni, né alcuna agevolazione utile a perseguire il vincolo di bilancio. Al contrario, le fondazioni che hanno un proprio corpo di ballo dispongono di una struttura produttiva di interesse collettivo e di promozione, diffusione e tutela artistica e culturale della danza italiana, che rappresenta un concreto e positivo fattore economico che, oltre a costituire un volano di incentivazione indiretta dell'intera produzione artistica culturale, coinvolgendo tutti i settori artistici, permette la realizzazione anche di spettacoli diversi da quelli lirici e sinfonici, con un investimento decisamente sostenibile.

La danza in Italia è stata sopraffatta da una « ideologia del profitto » che, in ultima analisi, considera inutile la cultura e rende strutturalmente fragile l'intero settore culturale. In modo particolare, si pensa che l'arte coreutica non sia in grado di attrarre l'interesse di quanti nell'arte investono ingenti capitali, anche solo per averne in contropartita significativi profitti: essa, invece, dà luogo, più di ogni altro

settore produttivo delle fondazioni, a un notevole indotto che arriva sino alla moda e ai beni di lusso, in quanto costituisce, in maniera indiscussa, l'espressione artistica visiva più alta dell'eleganza e della più poetica bellezza.

In Italia la figura del danzatore professionista rischia seriamente l'estinzione. Nonostante la presenza di precise finalità istituzionali di rilevante interesse nazionale già attribuite alle fondazioni, occorre concretizzare la rimozione degli ostacoli che ne hanno svilito il perseguimento (come sino ad oggi evidenziato) e la proposizione di nuove misure a sostegno della tutela artistico-culturale della danza italiana.

A tal proposito è bene ricordare che un balletto è uno spettacolo dal vivo che realizza un progetto artistico-culturale di cui il danzatore è fisicamente una parte essenziale e costitutiva: egli stesso è, per così dire, il prodotto artistico finale e non un semplice mezzo per fabbricarlo; non è semplice manodopera o forza lavoro, riducendo la quale si ottiene un risparmio, ma è egli stesso parte dell'investimento produttivo senza il quale non esisterebbe il progetto-prodotto culturale « spettacolo ».

È indispensabile evitare che, per la danza e il balletto, le fondazioni italiane, da importantissimi centri di produzione culturale, finiscano con l'essere trasformate in semplici e vuoti contenitori destinati alla distribuzione di « prodotti » confezionati per interessi privati e senza una autentica identità culturale, talvolta anche in modo discutibile e poco professionale, come testimoniano casi di cronaca accaduti in alcuni Paesi europei, anche in tempi recenti.

Non si può sottovalutare e non avere la lungimiranza di considerare la grandissima importanza di continuare ad avere strutture diffuse nel nostro Paese che realizzano sul posto, con continuità e in modo organico, prodotti e progetti culturali di qualità, fruibili da tutti i cittadini: oltre al prestigio che recano alla comunità e al territorio nel quale si trovano, rappresentano un motore e uno stimolo per molteplici attività connesse e sviluppano un indotto consistente, non ultimo il turismo culturale.

Il presente disegno di legge introduce misure minime, non ulteriormente procrastinabili, a tutela e a salvaguardia della capacità produttiva in Italia della danza, del balletto, dei corpi di ballo e del « professionismo » dei danzatori (come di tutte le altre figure professionali coinvolte), mediante l'incremento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) a sostegno della danza.

L'articolo 1 fissa la precisa nomenclatura che le fondazioni (compreso il Petruzzelli di Bari istituito dalla legge 11 novembre 2003, n. 310), disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, come novellato dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, assumono con il presente disegno di legge. Tali fondazioni, ora correttamente denominate « lirico-sinfoniche-coreutiche », contengono già nel nome il riferimento diretto all'arte coreutica, esplicitando la pari dignità della danza con le altre arti e professioni e ribadendo che anche le attività di promozione e produzione di danza sono finalità di rilevante interesse nazionale, tuttavia troppo spesso scientemente trascurate e via via sempre più marginalizzate, tanto da rendere necessario l'intervento normativo in titolo che inserisce espressamente la danza quale settore artistico di primario interesse per la tutela del patrimonio artistico culturale italiano.

L'articolo 2 prevede, in maniera chiara e incontrovertibile, che nella promozione e nella tutela dell'educazione all'arte musicale sia ricompresa la promozione e la tutela dell'educazione alla danza, collocando in tal modo - sullo stesso piano e senza differenziazioni di sorta - tutte le forme di espressione artistica.

L'articolo 3, comma 1, espone il principio generale secondo cui ripartire i contributi statali del Fondo unico per lo spettacolo riproporzionando i punteggi utili a tale ripartizione nel settore della danza e stabilendo, in particolare, che gli indicatori di rilevanza della produzione risultino « premianti » per le Fondazioni lirico-sinfoniche-coreutiche che producono balletto con un proprio corpo di ballo stabile.

L'articolo 4, nell'ottica del sostegno della danza e della sua promozione produttiva, dispone, *in primis*, nello specifico, al comma 1, che ciascuna fondazione attualmente dotata di un proprio organico funzionale del corpo di ballo sia tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione.

In secundis, al comma 2 è stabilito che le fondazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano un proprio corpo di ballo stabile, sono tenute a presentare al Ministro della cultura uno « studio di fattibilità » sull'istituzione dello stesso, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria nonché la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali di bilancio delle fondazioni stesse.

Il comma 3 indica parametri e criteri previsti dallo studio di fattibilità di cui al comma 2, mentre il comma 4 stabilisce che ciascuna fondazione debba provvedere alla costituzione di un proprio corpo di ballo (in proprio o in sinergia con un'altra fondazione: ovvero fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro), sulla base di criteri e utilità collegati alla prossimità territoriale e alla progettualità realizzativa.

L'articolo 5 incrementa il FUS di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per le finalità della presente legge, e indica la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Denominazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e nella legge 11 novembre 2003, n. 310, le parole: « fondazione lirico-sinfonica » e « fondazioni lirico-sinfoniche », ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « fondazione lirico-sinfonico-coreutica » e « fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche ».

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni normative vigenti, le parole: « fondazione lirico-sinfonica » e « fondazioni lirico-sinfoniche », ovunque ricorrano, si intendono riferite rispettivamente alle seguenti: « fondazione lirico-sinfonico-coreutica » e « fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche ».

Art. 2.

(Finalità delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « dell'arte musicale » sono inserite le seguenti: « e della danza »;

b) le parole: « e l'educazione musicale » sono sostituite dalle seguenti: « , l'educazione musicale e l'educazione alla danza ».

Art. 3.

(Valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche)

1. Ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, nella valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche, di seguito denominate « fondazioni », in base agli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e degli interventi di riduzione della spesa effettuati, gli indicatori di rilevanza della produzione, ovvero i punteggi attribuiti al balletto con orchestra, prodotto con il proprio corpo di ballo stabile, sono specificamente attribuiti e riconosciuti come quota premiale.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS di cui al comma 1, in misura proporzionale e uguale tra gli organici artistici, nonché all'adeguamento della disciplina introdotta dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Art. 4.

(Compagnie stabili di ballo)

1. Ciascuna fondazione dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista

dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Resta tuttavia ferma la possibilità di incrementare la consistenza numerica della pianta organica funzionale. Le piante organiche possono essere adeguate anche in ragione della ripartizione delle risorse finanziarie del FUS previste dalla presente legge.

2. Le fondazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno un proprio corpo di ballo, sono tenute a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria nonché la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali del bilancio delle fondazioni stesse, ai fini di cui al comma 4.

3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 2, prevede, possibilmente:

a) un'analisi economico-finanziaria del progetto, basata sulla programmazione dell'attività artistica di balletto comprensiva di:

1) accurata definizione della programmazione artistica;

2) fabbisogno di organico;

3) programmazione delle attività;

4) previsione di costi e ricavi;

b) la creazione di un proprio corpo di ballo, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e a principi e criteri di trasparenza e pubblicità;

c) un piano d'azione che determini la pianificazione, lo sviluppo e lo svolgimento del progetto in tutte le sue parti, in grado di specificare le esigenze di organico della fondazione medesima, prevedendo in particolare:

1) una programmazione di qualità, capace di suscitare interesse e corrispondere a esigenze divulgative presso diverse fasce generazionali di pubblico, anche attraverso il coinvolgimento di personalità artistiche di assoluto rilievo;

2) la stesura e pubblicazione di una relazione che, con cadenza triennale, individui e argomenti le scelte artistiche e strategiche che sottostanno e preludono alla programmazione stessa;

d) l'individuazione di una figura di comprovata competenza ed esperienza professionale a direzione del corpo di ballo, con previsione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica dei *curricula* dei partecipanti;

e) la valutazione dei risultati artistici e gestionali del triennio precedente, tenuto conto in particolare del contesto territoriale di riferimento, della qualità artistica e della programmazione annuale e stagionale, in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

f) una proposta di modifica della procedura di revisione della dotazione organica di cui all'articolo 1 comma 2-*quinquies* del decreto legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, in conformità alle istruzioni operative definite nell'allegato tecnico del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 4 febbraio 2021, n. 68.

4. Ciascuna fondazione deve provvedere, attingendo anche alle risorse di cui all'articolo 5, alla costituzione di un proprio corpo di ballo autonomamente o in sinergia con un'altra fondazione, ovvero fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro, sulla base di criteri e utilità relativi alla prossimità territoriale e alla progettualità realizzativa, purché prive entrambe di un corpo di ballo alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoscrivendo accordi per la coproduzione di spettacoli di danza, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 della legge 27 novembre 1973, n. 811, e secondo quanto previsto ai sensi del presente articolo, ed entro la fine del terzo anno solare dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Incremento del FUS a sostegno per la danza e copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, il Fondo unico per lo Spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1

della legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 vincolati alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di avviare, nelle sedute della Commissione che saranno convocate nella prossima settimana, l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 854 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), dell'atto del governo n. 59 (Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento), dell'atto del governo n. 65 (Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi), dell'atto del governo n. 66 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna) e dell'atto del governo n. 67 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia). Inoltre, comunica che in tali sedute riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 238 sul sostegno alla realizzazione del Pistoia Blues Festival e del Festival internazionale Time in Jazz, n. 562 sulla promozione dei cammini come itinerari culturali e n. 28 sul sostegno e lo sviluppo della comunità educante. Inoltre, informa che si attiverà con la Presidenza della 10ª Commissione permanente, al fine di proseguire, possibilmente già a partire dalla prossima settimana, lo svolgimento delle audizioni relative al disegno di legge n. 236 (sul profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico) assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7ª e 10ª. Infine, segnala che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di riprendere, a partire dalla settimana successiva alla prossima, l'esame degli altri provvedimenti e delle procedure già in corso prima della pausa estiva, nonché di avviare l'esame dei seguenti disegni di legge secondo un ordine di priorità che sarà stabilito in successive riunioni dell'Ufficio di Presidenza: n. 492, a firma dei senatori Pirondini ed altri, sull'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale; n. 507, dei senatori Verducci ed altri, sulla "mappa della memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia; n. 545, della senatrice Bucalo ed altri, in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti; n. 568, a firma dei senatori Pirondini ed altri, su promozione, tutela e salvaguardia della produzione artistica e culturale

della danza; n. 579, della senatrice Cosenza, sull'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nelle scuole; n. 637, a firma del senatore Occhiuto, sulle imprese culturali e creative; n. 762, del medesimo presidente ed altri, su semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione; n. 785, dei senatori Calandrini ed altri, per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"; n. 788, in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati; n. 821, a firma del senatore Zanettin, sulla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 61 (pom.) del 19/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023

61ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento ([n. 59](#))

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 settembre scorso, nel corso della quale il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda di aver svolto la relazione introduttiva.

Constatato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il Presidente relatore illustra uno schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Accogliendo la richiesta pervenuta da alcuni senatori per le vie brevi, propone di rinviare la votazione dello schema di parere alla seduta già convocata per domani.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(637\)](#) OCCHIUTO. - *Disciplina delle imprese culturali e creative*

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso si compone di sette articoli ed è diretto a promuovere la crescita e lo sviluppo delle imprese culturali e creative.

Dà conto dell'articolo 1, il quale definisce i requisiti che consentono agli enti privati, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa.

In particolare, agli enti privati è richiesto di avere quale oggetto sociale e di esercitare, in via prevalente o esclusiva, attività di creazione, valorizzazione e gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti, tra l'altro, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alle biblioteche e al patrimonio culturale, alla progettazione di design e di architettura, nonché alla organizzazione di eventi concernenti le suddette attività.

Agli enti privati che intendano acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa è, altresì, richiesto di svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione

europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché l'ente sia soggetto passivo di imposta in Italia.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 2, il quale prevede l'istituzione, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, di un'apposita sezione nella quale sono iscritte le imprese culturali e creative. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è affidato il compito di trasmettere annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle imprese culturali e creative iscritte in tale sezione.

L'articolo prevede, inoltre, la possibilità, per le imprese culturali e creative, di adottare ed utilizzare la dicitura «Impresa culturale e creativa» o «ICC».

Ad un decreto interministeriale, adottato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro della cultura, è demandata la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in commento.

Con riferimento all'articolo 3, evidenzia che esso provvede all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, del Fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato alle imprese culturali e creative che siano iscritte nelle sezioni speciali del registro delle imprese e che perseguano determinate finalità, tra le quali la promozione di nuova imprenditorialità e di misure per la crescita del settore, nonché la promozione di forme di collaborazione con le imprese di altri settori produttivi, le università e gli enti di ricerca, i musei e le istituzioni culturali.

L'articolo 4 riconosce alle imprese culturali e creative iscritte nelle sezioni speciali del registro delle imprese un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. La definizione delle modalità per la concessione del credito d'imposta è demandata a un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 5 consente allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli altri enti pubblici di concedere a titolo gratuito alle imprese culturali e creative, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono. Agli enti pubblici è, inoltre, consentito dare in concessione o in locazione, per le medesime finalità, beni immobili di loro proprietà che richiedano interventi di restauro. Le imprese culturali e creative - specifica il relatore - si assumono l'onere di effettuare gli interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile nell'ipotesi di cessione a titolo gratuito, nonché gli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione nel caso di locazione.

L'articolo 6 prevede l'adozione di un Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative, la cui elaborazione è affidata a un Comitato di esperti nominati dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il Piano è, quindi, adottato con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dopo essere stato trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

In relazione al Piano strategico, il relatore precisa che lo stesso è tenuto a conformarsi a determinate finalità, tra le quali l'incentivazione di percorsi di formazione - anche manageriale, finanziaria e gestionale - dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante la stipula di intese con il Ministero dell'istruzione e del merito.

Menziona, infine, l'articolo 7, il quale apporta modificazioni all'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, indirizzate a prevedere e disciplinare la gestione di attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica anche mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati.

Intervenendo sull'organizzazione dei lavori, il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) fa presente di aver presentato, in qualità di primo firmatario, il disegno di legge n. [585](#), recante la disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale, assegnato alla Commissione in sede referente, in quanto recante una delega legislativa al Governo in materia di armonizzazione delle disposizioni

vigenti in materia di sostegno al settore. Chiede che la Presidenza si attivi al fine di individuare una modalità procedurale che consenta alla Commissione di esaminare il proprio disegno di legge.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che l'esame del disegno di legge n. 585, essendo assegnato in sede referente non può essere congiunto all'esame del disegno di legge in titolo, fa presente che i contenuti dell'iniziativa a prima firma del senatore Verducci potranno in parte essere valorizzati in sede di presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame. Avverte peraltro che procederà d'ufficio ad abbinare l'esame di eventuali disegni di legge che i senatori vorranno presentare sul tema, se assegnati in sede redigente, con l'esame del disegno di legge in titolo.

Fa peraltro presente che la Commissione nel prosieguo dell'*iter* terrà altresì conto delle disposizioni relative proprio alle imprese culturali e creative, recate nel disegno di legge n. 1341, di iniziativa governativa, sulla valorizzazione, promozione e tutela del *made in Italy*, attualmente all'esame della Camera.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Discussione e rinvio)

Il relatore **CASTIELLO** (M5S) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, richiamando, innanzitutto, la relazione illustrativa, nella quale, dopo aver ricordato che il disegno di legge prende spunto da una proposta presentata nella XVIII legislatura a prima firma della senatrice Montevicchi (Atto Senato n. 2661), si pone in evidenza come il tema della tutela e della promozione artistica della danza abbia interessato, nel corso del tempo, forze politiche di ogni schieramento, a conferma del carattere trasversale della finalità del provvedimento in esame.

Fa presente, quindi, che il disegno di legge, composto di cinque articoli, introduce misure a tutela e a salvaguardia della capacità produttiva della danza, del balletto, dei corpi di ballo e del «professionismo» dei danzatori (oltre che di tutte le altre figure professionali coinvolte), mediante l'incremento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) a sostegno della danza.

Passa poi a dare conto dell'articolo 1, il quale dispone che le fondazioni lirico-sinfoniche (sia quelle disciplinate dal decreto legislativo n. 367 del 1996, sia la fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli di Bari, istituita dalla legge n. 310 del 2003), assumono la denominazione di «fondazioni lirico-sinfoniche-coreutiche».

Con la nuova denominazione - sottolinea il relatore sulla base di quanto specificato nella relazione illustrativa - si intende esplicitare la pari dignità della danza con le altre arti e professioni nonché ribadire che anche le attività di promozione e produzione di danza sono finalità di rilevante interesse nazionale.

L'articolo 2, mediante novella all'articolo 3 del decreto legislativo n. 367 del 1996, introduce tra le finalità delle suddette fondazioni la diffusione della danza in aggiunta alla diffusione dell'arte musicale (già prevista dalla vigente disposizione), nonché l'educazione della collettività alla danza, in aggiunta all'educazione musicale della collettività, già prevista dal testo vigente.

L'articolo 3 stabilisce criteri per la valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche. In particolare, il comma 1 prevede che, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), gli indicatori di rilevanza della produzione risultino «premiati» per le fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche che producono balletto con un proprio corpo di ballo stabile. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della cultura la revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS in misura proporzionale e uguale tra gli organici artistici.

L'articolo 4 dispone che le fondazioni dotate, nel proprio organico funzionale, di un corpo di ballo sono tenute a mantenerlo o a ripristinarlo nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione (comma 1). Inoltre, l'articolo impone alle fondazioni prive, alla data di entrata in vigore della legge, di un proprio corpo di ballo di presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria nonché la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali di bilancio delle fondazioni medesime. Lo

studio di fattibilità reca specifici elementi informativi, indicati al comma 3. Infine, il comma 4 prevede che ciascuna fondazione provveda alla costituzione di un proprio corpo di ballo in proprio o in sinergia con un'altra fondazione, anch'essa priva di un corpo di ballo alla data di entrata in vigore della legge (fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro), sulla base di criteri e utilità collegati alla prossimità territoriale e alla progettualità realizzativa.

Fa menzione, infine, dell'articolo 5, il quale incrementa il FUS di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinando le nuove risorse alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo, e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a celebrare il centenario della fondazione del Comune di Latina (allora denominato Littoria).

Specifica che il provvedimento è finalizzato a promuovere l'immagine della città in ambito nazionale e a livello internazionale attraverso la realizzazione di iniziative e progetti culturali, da perseguire mediante una fattiva collaborazione tra Istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole. Più in particolare, individua una serie di azioni celebrative che puntano alla valorizzazione dell'offerta culturale, architettonica e artistica, nonché ambientale e territoriale, con ricadute positive dal punto di vista del turismo.

Le azioni, oltre a promuovere la città di Latina, mirano anche a rafforzare la sinergia in atto fra la stessa e le altre città nuove del '900 dell'Agro pontino.

Il compito di coordinare le iniziative e di monitorarne lo svolgimento è assegnato ad un apposito Comitato nazionale, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, del turismo, nonché dal Presidente della regione Lazio (o da loro delegati). Per le celebrazioni è previsto un contributo straordinario in favore di detto Comitato pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

Il disegno di legge in esame dispone altresì l'istituzione della Fondazione "Latina 2032", con il compito di perseguire le finalità e gli obiettivi del provvedimento, che è posta sotto la vigilanza dei Ministeri della cultura e dell'economia. Alla costituzione di detta Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Discussione e rinvio)

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), assente per impegni istituzionali, illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso si compone di cinque articoli ed è finalizzato - come dichiarato nella relazione illustrativa - "al rilancio dell'ecosistema artistico italiano, per consentire ai professionisti dell'arte del nostro Paese di competere alla pari con i loro colleghi europei".

Dà, quindi, conto dell'articolo 1, che definisce le finalità della proposta, la quale, nell'ottica del rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, introduce disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e prevede la riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione.

L'articolo 2 apporta modificazioni al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, intese ad armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea. Tra esse segnala: l'adeguamento a settanta anni, in luogo dei vigenti cinquanta, della data di anzianità dei beni e degli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione preventiva all'esportazione del bene; l'allineamento alla normativa europea per

quanto riguarda la fissazione delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la circolazione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea; l'estensione da quaranta a sessanta giorni del termine per la conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla libera circolazione dei beni culturali e l'introduzione del cosiddetto "silenzio-assenso" qualora non sia stato opposto il diniego, con l'obiettivo di assicurare tempi congrui e certi al procedimento medesimo.

L'articolo 3 dispone l'esenzione dall'IVA per le vendite, fino all'importo di 20.000 euro, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore o uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

L'estensione dell'aliquota ridotta - ricorda il relatore sulla base di quanto si legge nella relazione illustrativa - consentirà una più ampia fruizione dei beni culturali e, conseguentemente, fornirà un sostegno alla produzione contemporanea di opere di arte e agli stessi artisti.

L'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, quantificati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Fa cenno, infine, all'articolo 5, che fissa la data di entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 59

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che esso individua i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità di sospensione e di revoca dell'accreditamento;

premessi altresì che, nello specifico:

le regioni, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, costituiscono gli ITS Academy con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e ai rispettivi ambiti di articolazione (articolo 2);

il riconoscimento delle Fondazioni, presupposto ai fini dell'accreditamento quale ITS Academy, avviene in forza della conclusione dell'*iter* costitutivo delle Fondazioni e con l'acquisizione della personalità giuridica, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede (articolo 3);

le Fondazioni devono altresì rispettare determinati requisiti e standard (definiti all'articolo 4) per l'accreditamento ad operare in qualità di Fondazioni ITS Academy nelle specifiche aree tecnologiche di riferimento;

con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare una Fondazione a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area, e/o a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area (articolo 5); sono altresì richiesti il possesso di determinati requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa da parte delle Fondazioni (all'articolo 6), nonché il possesso di alcuni specifici requisiti di onorabilità da parte del legale rappresentante, degli amministratori e dei direttori responsabili amministrativi (articolo 7); tenuto conto che:

l'articolo 9 prevede che la Fondazione si avvale di risorse professionali specificamente dedicate, anche se non in modo esclusivo, che prestano attività per la medesima Fondazione, nelle aree di attività relative alle diverse funzioni indicate nell'allegato A al medesimo schema di decreto, per almeno

ottanta giornate lavorative annue;

l'articolo 10 stabilisce che spetta alle regioni la verifica del mantenimento dei requisiti per l'accREDITAMENTO degli ITS Academy ad operare sulle aree tecnologiche di riferimento, nonché del rispetto degli standard minimi dei percorsi formativi;

l'articolo 11 dispone che le Fondazioni ITS Academy sono sottoposte a sospensione dell'accREDITAMENTO in specifiche ipotesi, come ad esempio la presenza di evidenze di irregolarità e/o la non piena conformità rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente schema;

l'articolo 12 stabilisce che le regioni definiscono le procedure per la sospensione dell'accREDITAMENTO degli ITS Academy, prevedendo, fra l'altro, che sia assegnato alle Fondazioni interessate un termine perentorio per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità, al fine di evitare la revoca dell'accREDITAMENTO;

l'articolo 13 prevede, nello specifico, i casi di revoca dell'accREDITAMENTO mentre l'articolo 14 regola le procedure per la revoca;

l'articolo 15 stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito può segnalare eventuali anomalie e/o irregolarità nel funzionamento di un ITS Academy alla regione di riferimento, richiedendo l'attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO e a verificare l'assenza dei casi di sospensione e di revoca. In caso di inerzia da parte della regione, il Ministero dell'istruzione e del merito attiva direttamente procedimenti amministrativi di verifica;

l'articolo 16 reca la disciplina della fase transitoria;

valutati positivamente i richiamati contenuti dello schema di decreto in esame;

preso atto dell'intesa sull'atto in titolo sancita in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

ritenuto che l'approvazione del provvedimento riveste carattere di urgenza, considerato che costituisce un importante tassello nell'attuazione della riforma del sistema degli ITS previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,

esprime parere favorevole.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale sono state svolte la relazione introduttiva, nonché la discussione generale ed è stato fissato il termine per la presentazione di eventuali osservazioni.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo (pubblicato in allegato) nel quale dichiara di aver tenuto conto delle osservazioni pervenute dai Gruppi.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), pur rilevando che una delle osservazioni presentate dal proprio Gruppo è stata recepita, dichiara il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta illustrata.

Chiarisce, al riguardo, che in essa non hanno trovato accoglimento ulteriori importanti osservazioni, tra le quali, in particolare, la proposta di estendere a un intero triennio l'autorizzazione di spesa per il potenziamento del personale docente, nonché la proposta di ricorrere a fonti di finanziamento alternative al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Ribadisce, infine, la contrarietà del suo Gruppo alla disposizione del provvedimento che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per il reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S), dopo aver manifestato apprezzamento per l'accoglimento delle osservazioni formulate dal proprio Gruppo, dichiara un voto di astensione sulla proposta di parere del Presidente relatore, anticipando l'intenzione del Gruppo Movimento 5 Stelle di intervenire sul provvedimento in fase emendativa presso le Commissioni di merito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazioni di voto, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure

professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali ([n. 80](#))

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi degli articoli 3, comma 1 e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, che, come richiamato dall'articolo 1 (oggetto e le finalità del provvedimento), individua, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS *Academy*: le aree tecnologiche di riferimento; le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale; gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito; i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi. In proposito, osserva che il provvedimento in esame costituisce un importante tassello nell'attuazione della legge n. 99 del 2022, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore".

L'articolo 2 reca l'individuazione delle aree tecnologiche, portandone il numero complessivo da 6 a 10, con le seguenti nuove denominazioni: Area n. 1 - Energia, Area n. 2 - Mobilità sostenibile e logistica; Area n. 3 - Chimica e nuove tecnologie della vita; Area n. 4 - Sistema agroalimentare; Area n. 5 - Sistema casa; Area n. 6 - Meccatronica; Area n. 7 - Sistema moda; Area n. 8 - Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro; Area n. 9 - Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; Area n. 10 - Tecnologia dell'informazione, della comunicazione e dei dati.

Come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 2, ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate dal precedente comma 1, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area. Possono essere stabilite eventuali deroghe, d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale. Ai sensi del comma 4, gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di una delle richiamate aree tecnologiche, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima regione.

Con decreto ministeriale sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Passando all'articolo 3 che disciplina le figure professionali nazionali di riferimento, il presidente relatore fa presente che: le figure professionali nazionali di riferimento dei percorsi formativi, correlate a ciascuna delle aree tecnologiche e ai relativi ambiti, sono definite nell'Allegato 1 al decreto in titolo (comma 1); al fine di assicurare il raggiungimento di livelli qualitativi omogenei e la spendibilità in ambito nazionale e dell'Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli di studio conseguiti, le figure professionali sono corredate della nomenclatura e classificazione delle unità professionali, nonché del [Quadro europeo delle qualificazioni](#) (comma 2); il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche, è definito all'Allegato 2 (comma 3). Esso fa riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (E.Q.F. - *European Qualifications Framework*) ed è connotato da conoscenze, abilità specialistiche e competenze professionali che consentono di intervenire nei processi di produzione, gestione, controllo di beni e servizi e di innovazione, sviluppati in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e sostenibili; le figure professionali possono essere ulteriormente declinate in profili, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS *Academy* in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in ogni caso riferibili alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati (comma 4). In tale caso, gli *standard* nazionali minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali, classificati in termini di macro-competenze in

esito, in relazione a ciascuna figura professionale, nonché alle competenze relative al profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune a tutti i percorsi, devono essere integralmente rispettati, senza alcuna detrazione di parti o elementi, o modifiche; i richiamati profili sono proposti annualmente dall'ITS *Academy* alla regione per la loro approvazione e l'inserimento nella programmazione regionale dell'offerta formativa (comma 5).

L'articolazione nei profili a livello territoriale - prosegue il presidente relatore - è espressa in termini di competenze ovvero di aggregati di competenze i quali, in particolare, devono: a) essere esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse; b) essere indipendenti da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese; c) non essere coincidenti con profili contrattuali nei termini di categorie, livelli di inquadramento ovvero rapporti di lavoro; d) essere atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali (comma 6). La proposta di aggiornamento delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento per ciascuna area è posta in capo al Comitato nazionale ITS *Academy* (di cui al medesimo articolo 10 della legge), che la esercita con cadenza almeno triennale. Illustra poi l'articolo 4, il quale disciplina i percorsi formativi triennali di sesto livello EQ. Nello specifico, il comma 1 prevede che, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, lettera b) - in materia di requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy* - i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il presidente relatore si sofferma indi sull'articolo 5, il quale prevede i requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy*. In particolare, dispone che l'accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy* è consentito ai giovani e agli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (comma 1): diploma di scuola secondaria di secondo grado; diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei

corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore. Prevede (al comma 2) altresì che, [per consentire la realizzazione di un' offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in](#) età lavorativa, sia assicurato il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale. Tale diritto è esercitabile anche da coloro che, già in possesso di un titolo di studio di quinto livello EQF, intendano acquisire un diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF. Il riconoscimento di crediti è applicabile anche per facilitare la partecipazione degli adulti occupati, anche nella forma dell'apprendistato di alta formazione e ricerca (comma 3). La verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese, necessarie al fine di garantire una proficua partecipazione alle attività formative dei percorsi, viene effettuata dalle Fondazioni ITS *Academy* che, su proposta del Comitato tecnico scientifico, predispongono le prove di accertamento (comma 4). Le Fondazioni ITS *Academy* definiscono altresì i moduli propedeutici per l'accesso ai percorsi formativi secondo i criteri indicati dal Comitato tecnico scientifico (comma 5).

Il presidente relatore, in relazione all'articolo 6, osserva che esso disciplina i percorsi formativi "ibridi". Nel dettaglio, ai sensi del comma 1, le Fondazioni ITS *Academy* appartenenti ad aree tecnologiche differenti, che insistono sul medesimo territorio regionale, possono collaborare al fine di erogare e gestire percorsi formativi ibridi, i quali si caratterizzano per l'inserimento di alcune unità formative atte a declinare e curvare le competenze dell'area tecnologica professionalizzante, il cui peso nel curriculum rientra in un intervallo compreso tra il 10 e il 25 per cento del monte orario complessivo del biennio formativo. A mente del comma 2, le Fondazioni redigono un accordo scritto, da inserire nella proposta progettuale da trasmettere alla regione di riferimento per la relativa approvazione, in ordine alla gestione e alle modalità di collaborazione. La titolarità del corso, nonché tutti gli effetti conseguenti, ivi compresi la gestione delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle

allieve e dagli allievi all'esito dei percorsi formativi, la consegna del diploma e la determinazione dell'eventuale profilo di articolazione della figura professionale nazionale di riferimento, rimangono in capo all'ITS *Academy* dell'area tecnologica professionalizzante e, come tale, competente al rilascio del titolo. Nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, le regioni, sulla base delle esigenze e del fabbisogno produttivo del territorio di riferimento, possono prevedere nei propri piani territoriali anche forme di collaborazione interregionale tra le Fondazioni ITS *Academy* per l'erogazione dei percorsi formativi di cui al presente articolo (comma 3). Quanto all'articolo 7, esso regola i diplomi. In particolare, ai sensi del comma 1, al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS *Academy*, sono rilasciati, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al V livello EQF, e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF. Secondo il comma 2, i diplomi recano l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale. Tali diplomi sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi. Ai sensi del comma 3, per favorire la riconoscibilità e la circolazione, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS *Academy*, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma *su plement*. Il comma prevede, infine, che, in via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla richiamata legge n.99 del 2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi - nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui allo schema di decreto in titolo - hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

L'articolo 8 reca la disciplina del passaggio al nuovo ordinamento. Nello specifico, il comma 1 dispone che, fatto salvo il completamento dei percorsi formativi già avviati, le disposizioni di cui allo schema di decreto in esame si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025. Ai sensi del comma 2, nelle more del recepimento da parte delle regioni di quanto disposto nel presente schema di decreto nei propri piani territoriali, le Fondazioni ITS *Academy* confluiscono nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo quanto previsto nella tabella di confluenza contenuta nell'Allegato 3 al presente schema di decreto.

Il presidente relatore si sofferma infine sull'articolo 9, il quale prevede una clausola di salvaguardia in favore delle regioni a statuto speciale e le province autonome, e sull'articolo 10, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2023 (n. 81)

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Preso atto che nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale. Svolgendo funzioni di relatore, in luogo del relatore designato, il senatore Melchiorre, propone l'espressione di un parere favorevole sull'atto del Governo in titolo.

Poiché non vi sono iscritti in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale è stato fissato il

termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del suddetto termine sono stati presentati 16 emendamenti, pubblicati in allegato, e che sono pervenuti, nel frattempo, i pareri della Commissione affari costituzionali (non ostativo con osservazioni), della Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (favorevole) e della Commissione politiche dell'Unione europea (non ostativo). Non è, invece, ancora giunto il parere della Commissione bilancio e pertanto avverte che non si può procedere alla votazione nell'odierna seduta.

Dichiara aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Interviene il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) per illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario. Chiarisce al riguardo che la *ratio* sottesa agli stessi, nonché agli altri emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, che è da individuare nella volontà di valorizzare il ruolo del movimento razionalista italiano, estendendo le celebrazioni alle città di Asmara, patrimonio dell'Unesco, e di Sabaudia, nelle quali, come nella città di Latina, la corrente architettonica del razionalismo italiano ha trovato espressione.

Sottolinea, altresì, l'importanza di cogliere l'opportunità presentata dall'esame del disegno di legge in titolo per approfondire il rapporto dialettico, di collaborazione e contrasto, tra gli architetti razionalisti e il regime fascista.

Conclude ponendo in evidenza che la proposta di istituzione di un Comitato scientifico, oggetto dell'emendamento 5.2, è finalizzata a perseguire i menzionati obiettivi di carattere scientifico.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) propone di avviare un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo e di fissare per le ore 12 di martedì 10 ottobre il termine entro il quale i Gruppi possono formulare proposte al riguardo. Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) dichiara di condividere tale proposta e preannuncia l'intenzione della propria parte politica di avanzare mirate richieste di audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), in sede di replica, rinvia alle considerazioni svolte nel corso dell'illustrazione del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 13 di lunedì 9 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Discussione e rinvio)

La relatrice [Cecilia D'ELIA](#) (PD-IDP) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che esso reca contenuti ampiamente condivisi, come testimoniano le firme di senatori appartenenti a tutti i Gruppi parlamentari. Il provvedimento intende promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, anche nell'ottica di salvaguardare la memoria presso le future generazioni.

Precisa che tale finalità è perseguita, per un verso, mediante la predisposizione della cosiddetta "mappa

della memoria" di quei luoghi (prevista all'articolo 1) e, per l'altro, attraverso la promozione dei «viaggi nella storia e nella Memoria» (articolo 2).

La conoscenza di quei luoghi - prosegue la relatrice - consente di far rivivere a tutti coloro che non hanno sperimentato direttamente gli orrori del tempo, e ai loro figli, il dramma e la tragedia patiti da tanti italiani, e non solo italiani. La conoscenza degli accadimenti e la loro memoria aiutano a far sì che i grandi errori della storia non abbiano mai più a ripetersi. Costituiscono infatti occasione per indurre i giovani a riflettere su quanto siano preziosi e irrinunciabili i valori della libertà e della democrazia, e come essi debbano continuare ad essere principi fondanti dell'identità del nostro Paese. Valori che occorre difendere anche nella stagione attuale, in cui si assiste allo sviluppo di nuove forme di pregiudizio, di stereotipi, del venir meno del rispetto dell'altro. Ciò in un contesto caratterizzato da nuovi strumenti di comunicazione, ed in particolare i *social media*, che spesso rappresentano uno strumento in cui dare corso a linguaggi discriminatori e forme di odio.

Nello specifico, l'articolo 1 destina 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, alla redazione della «mappa della Memoria», cui pervenire attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita inerenti ai richiamati luoghi di prigionia (commi 2 e 3). L'obiettivo è quello, come dettagliato al comma 1, di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista (tra il 1922 e il 1945) e preservarne la memoria nelle future generazioni.

L'articolo 2 istituisce un fondo presso il Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare i «viaggi nella storia e nella Memoria» di studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia. I viaggi, da effettuare nel rispetto dell'autonomia scolastica, devono riguardare le richiamate strutture realizzate nel periodo fascista. La definizione delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo e l'individuazione della tipologia di spese finanziabili è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari del provvedimento.

Con specifico riferimento ai Viaggi della memoria, ricorda che il Senato ha approvato lo scorso 18 gennaio, in prima lettura, il disegno di legge n. 347, d'iniziativa della senatrice Pirovano e sottoscritto in modo trasversale dai Gruppi, di cui - osserva la relatrice - la Commissione VII della Camera non ha ancora avviato l'esame.

Specifica che quel disegno di legge stanza 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per i viaggi della memoria, con alcune differenze rispetto al provvedimento in esame. In tale provvedimento, i viaggi riguardano solo i campi di concentramento (non sono invece menzionati i campi di prigionia e internamento), possono avvenire anche all'estero e sono riservati agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado (e non a tutti gli studenti di ogni ordine e grado).

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana
(Discussione e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando innanzitutto che l'articolo unico attribuisce all'Istituto dell'Enciclopedia italiana un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con l'obiettivo di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica del medesimo Istituto.

Evidenzia che - come segnalato anche nella relazione illustrativa - il provvedimento intende promuovere le attività svolte dall'Istituto, inquadrabili nell'ambito di servizi di interesse generale. Ricorda, in proposito, che l'Istituto - fondato da Giovanni Treccani nel 1925 e riconosciuto quale ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale (legge n. 123 del 1980) - ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, ha per "oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possono comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, [nonché]

l'esercizio delle iniziative e attività editoriali e di quelle culturali in ogni forma e modalità, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale".

Fa presente che il comma 1 richiama le attività dell'Istituto che l'iniziativa legislativa intende sostenere, con particolare riferimento alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso di cento anni di storia, nonché con l'obiettivo di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni.

Fa cenno, infine, al comma 2, che reca la copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Discussione e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, precisando che esso si compone di cinque articoli.

Dà conto dell'articolo 1, il quale attribuisce la personalità giuridica all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, che è succeduto all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia fondato da Ferruccio Parri. Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 1, gli istituti associati e gli enti collegati all'Istituto costituiscono la Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, con diramazioni lungo il territorio nazionale. Le attività degli istituti associati alla Rete sono regolate da uno statuto coerente con i principi e le finalità indicate nello statuto dell'Istituto. È infine previsto che gli istituti associati e gli enti collegati si coordinino per sviluppare attività di ricerca, formazione e didattica in comune. Al fine di sostenere l'attività dell'Istituto, il disegno di legge prevede l'assegnazione allo stesso di personale docente (articolo 2) e di un contributo statale pari ad un milione di euro (articolo 3). Nello specifico, l'articolo 2 demanda al Ministero dell'istruzione e del merito il compito di assegnare, con cadenza annuale, all'Istituto un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando. Al riguardo, evidenzia che nell'articolo si richiama il protocollo d'intesa con il medesimo Ministero, sottoscritto nel 2020, in cui l'Istituto ha assunto l'impegno di realizzare percorsi formativi a sostegno della didattica della storia contemporanea, dell'educazione alla convivenza civile e della cultura costituzionale, mettendo a disposizione delle scuole materiali didattici, in sinergia con gli Uffici scolastici regionali del Ministero.

In tale contesto, si demanda all'istituto, recependo peraltro alcuni contenuti presenti nel richiamato protocollo, la predisposizione, per ciascun anno scolastico, di un piano di lavoro (condiviso con gli istituti associati), per la successiva approvazione del Ministero.

Gli atti d'intesa tra l'Istituto e il Ministero, di cui si prevede l'adozione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disciplinano le modalità di selezione del personale da collocare in comando e la sua assegnazione ai diversi istituti associati nella Rete.

Quanto al contributo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, recato all'articolo 3, esso è riconosciuto dal Ministero della cultura ed è finalizzato a sostenere l'attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico, nonché l'attività di ricerca. In particolare, le richiamate risorse sono destinate a progetti di ricerca a livello nazionale che coinvolgano gli istituti associati alla Rete, sulla base di linee programmatiche approvate dall'assemblea dei soci e dagli organismi dirigenti dell'Istituto.

L'Istituto è tenuto a dar conto ai richiamati Ministeri dell'attività svolta con il sostegno pubblico. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4, presenta annualmente un rapporto sull'attività svolta in cui sono indicati il riparto del personale docente comandato e del contributo finanziario ottenuto.

La copertura finanziaria è infine recata all'articolo 5.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 settembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati assegnati alla Commissione, in sede consultiva, l'Atto Senato n. 899 (Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali) e il Doc. LVII, n. 1-*bis* (Nota di aggiornamento del DEF). I suddetti provvedimenti saranno esaminati dalla Commissione nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) informa, altresì, che lunedì prossimo, 9 ottobre, si recherà presso un'istituzione scolastica nel comune di Bari, nell'ambito dell'iniziativa, promossa dalla Fondazione Veronesi, finalizzata a discutere di prevenzione e di corretti stili di vita con gli studenti all'avvio dell'anno scolastico. Coglie peraltro l'occasione per ringraziare i senatori che hanno aderito all'iniziativa, presenziando presso istituti scolastici in altre regioni.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede alla Presidenza di valutare l'opportunità che una delegazione della Commissione possa recarsi presso la scuola di Caivano, interessata dai recenti accadimenti di cronaca, al fine di testimoniare la vicinanza delle istituzioni parlamentari.

Ritiene altresì opportuno che la Commissione prenda in considerazione la questione dell'elevato costo degli alloggi per gli studenti universitari, in primo luogo attraverso l'audizione di rappresentanti delle associazioni studentesche.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere condivisibili le iniziative, avverte che se ne discuterà nel prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di definizione della programmazione della Commissione.

La senatrice [BUCALO](#) (FdI) preannuncia l'intenzione di rappresentare, in sede di Ufficio di Presidenza, l'opportunità che la Commissione possa approfondire, attraverso audizioni mirate, le criticità lavorative in cui versano gli organisti.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 878**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

- esso reca un complesso di interventi urgenti nel territorio del Comune di Caivano, in materia di sicurezza, di prevenzione della criminalità minorile, di educazione ed istruzione;
- i commi 4 e 5 dell'articolo 1 recano, nello specifico, disposizioni relative ad interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano;
- per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del medesimo Comune, i commi 6 e 7 del medesimo articolo prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di

edifici e spazi nell'area del Comune, da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania;

- l'articolo 2, comma 1, demanda al medesimo Ministro la redazione di un accordo di programma con una o più università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi;
- l'articolo 10, comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti;
- il comma 2 autorizza per l'a.s. 2023/2024 la spesa di circa 3,3 milioni di euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud»;

valutate positivamente le finalità recate nel provvedimento;

considerata l'opportunità di rafforzare ulteriormente le condivisibili misure recate nel decreto-legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si invitano le Commissioni riunite a valutare l'opportunità di estendere il termine del 31 dicembre 2023, previsto dall'articolo 10, comma 1, entro il quale le istituzioni scolastiche ivi richiamate sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato;
- si rileva, altresì, l'opportunità di rinviare alla contrattazione collettiva la determinazione del punteggio aggiuntivo per la valorizzazione della professionalità dei docenti che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica (di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b));
- si segnala l'opportunità di proseguire nella direzione, già intrapresa, di rafforzare le misure in favore degli istituti scolastici al fine di realizzare ambienti di apprendimento innovativi, nonché di potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale;
- si rileva l'opportunità di potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale;
- si invita ad assumere iniziative volte a promuovere una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [785](#)

Art. 1

1.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e sociale» con le seguenti: «, sociale e ambientale».

1.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «luogo unico» con le seguenti: «primo esempio».

1.3

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: «come luogo unico nella storia dell'architettura italiana del XX secolo», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano che ha trovato espressione anche nelle città di Asmara, patrimonio dell'Unesco, e Sabaudia.».

Art. 2

2.1

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età».

2.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso il sostegno all'attività sportiva».

2.3

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «patrimonio culturale» aggiungere le seguenti:

«e ambientale»;

b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, ovvero Internet, siti, App, social, atti a promuovere e divulgare il patrimonio culturale».

2.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alla lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "«Festival della Città Nuove»", con le seguenti: "«Festival delle Città del Novecento»";

b) dopo le parole: "incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori," inserire le seguenti: ", con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni,";

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nel resto del mondo".

2.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «della città di Latina» inserire le seguenti: «e dei suoi borghi».

2.6

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) l'istituzione di un fondo dedicato a giovani di età inferiore ai quaranta anni finalizzato al finanziamento di progetti di promozione culturale».

Art. 3

3.1

[Calandrini](#), [Marcheschi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dal Ministro del turismo, o da un suo delegato,» inserire le seguenti: «dal Ministro per lo sport e i giovani, o da un suo delegato,»

3.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, dal Presidente della provincia, o da un suo delegato, da un rappresentante dei gruppi politici di minoranza del Consiglio comunale di Latina».

3.3

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il Comitato attua la misurazione di impatto: identifica disposizioni che prevedono la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e

valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace.

3-bis. Il Comitato garantisce inclusione, accessibilità e sostenibilità delle iniziative del Centenario.

3-ter. Il Comitato prevede la promozione anche della tradizione locale, delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, tese a preservare e valorizzare l'identità culturale della città.

3-quater. Il Comitato prevede la conservazione e tutela del patrimonio storico anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future.

3-quinquies. Il Comitato promuove la ricerca ed il reperimento della documentazione storica anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo».

3.4

Il Relatore

Sopprimere il comma 6.

Art. 5

5.1

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta».

5.2

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) la nomina di un Comitato scientifico con il compito di contestualizzare la fondazione del comune di Latina nell'ambito della corrente architettonica del razionalismo italiano e di approfondire il rapporto di collaborazione e contrasto tra gli architetti razionalisti e il regime fascista».

5.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) la nomina di un Comitato scientifico».

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 67 (pom.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

67ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

indi del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre, nel corso della quale la [PRESIDENTE](#) ricorda che è stato fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 13 di lunedì 9 ottobre. Comunica che, alla scadenza di detto termine, non sono stati presentati né emendamenti né ordini del giorno.

Fa presente che sono giunti i pareri non ostativi della Commissione Affari costituzionali e della Commissione bilancio sul disegno di legge. Avverte che è pertanto possibile procedere alle votazioni. Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge.

Prima verifica del numero legale, con successive e distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati all'unanimità l'articolo 1 e l'articolo 2.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperte le dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Aula.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), nel preannunciare il voto favorevole sul provvedimento in titolo, ribadisce l'opportunità che la Commissione avvii la discussione del disegno di legge n. 887, a sua prima firma, recante disposizioni in merito alla dichiarazione di monumento nazionale dei teatri di tradizione italiani e delle fondazioni lirico-sinfoniche. Più in generale, ritiene infatti importante che si stabiliscano criteri uniformi, quali ad esempio quelli previsti nel provvedimento da ultimo richiamato, per l'attribuzione della dichiarazione di monumento nazionale.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia la Commissione e la Presidenza per la priorità accordata al provvedimento in titolo che valorizza una struttura unica nel suo genere, trattandosi del teatro coperto più antico al mondo. Si tratta di un'importante testimonianza del patrimonio artistico, architettonico e storico sia della città di Vicenza che dell'Italia tutta.

Pone inoltre l'accento sulla meritoria opera del Comitato promotore ed in particolare sull'attività di coordinamento svolta, in ambito locale, da Vladimiro Riva.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) esprime anzitutto apprezzamento per l'ampio sostegno politico

coagulatosi intorno al disegno di legge, a sua prima firma.

Associandosi alle considerazioni della senatrice Stefani, sottolinea l'importante opera coordinatrice posta in essere, a livello locale, da Vladimiro Riva, che, oltre a svolgere un ruolo di primo piano nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Vicenza, ha il merito di aver ispirato l'iniziativa legislativa in esame.

Preannuncia, da ultimo, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge, con autorizzazione a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le eventuali correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre, nel corso della quale - ricorda la [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva. Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale. Propone indi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di venerdì 13 ottobre.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede di poter posticipare tale termine.

La Commissione conviene indi di fissare il predetto termine a martedì 17 ottobre, alle ore 12.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre.

La [PRESIDENTE](#), tenuto conto della richiesta in tal senso del senatore Pirondini, primo firmatario del disegno di legge in titolo, propone di procedere all'avvio di un ciclo di audizioni e di fissare il termine per l'indicazione di soggetti da audire alle ore 12 di giovedì 19 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(637) OCCHIUTO. - Disciplina delle imprese culturali e creative

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 settembre, nel corso della quale - ricorda la [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva. In relazione alla richiesta avanzata dal relatore, senatore Rosso, propone indi di procedere all'avvio di un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo e di fissare il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi di eventuali soggetti da audire alle ore 12 di lunedì 16 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali (n. 80)

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi degli articoli 3, comma 1 e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), constatato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, pubblicata in allegato.

Poiché non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con una osservazione sull'atto del Governo in titolo, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.

La relatrice [BUCALO](#) (Fdl) propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo. La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione. Sarebbe peraltro stato necessario, a suo avviso, attendere quanto meno la conclusione del ciclo di audizioni e l'avvio della discussione presso la sede di merito onde poter disporre di una solida base conoscitiva sui profili di competenza contenuti nel provvedimento.

Non essendovi altri interventi in dichiarazione di voto, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 12 ottobre, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 80

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, considerata l'importanza di dare attuazione alle disposizioni della legge n. 99 del 2022, che ha riformato il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, dando seguito a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

considerata altresì la necessità di individuare, a tal fine, le aree tecnologiche di riferimento degli ITS *Academy*, le figure professionali nazionali in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale, gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, i requisiti di accesso ai percorsi formativi, nonché i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi;

valutata positivamente la scelta, nella determinazione delle aree tecnologiche, di conferire autonomia di aree agli ambiti precedentemente compresi nell'area del *Made in Italy*, nell'ottica di assicurare riconoscibilità all'offerta formativa degli ITS *Academy*;

rilevato con favore che, nell'individuazione delle figure professionali nazionali, si è tenuto conto della necessità di rispondere alle esigenze di competenza che, per le professionalità tecnico-professionali, emergono dall'attuale tessuto produttivo, rivolgendo specifica attenzione ai contenuti della transizione ecologica e digitale in atto, come dimostra, in particolare, l'inserimento della figura del *Tecnico Superiore System Cybersecurity* nell'area "ICT";

apprezzata la scelta di delineare il profilo culturale generale delle figure professionali facendo riferimento sia a competenze che consentono di intervenire nei processi di produzione, gestione, controllo di beni e servizi e di innovazione, sviluppati in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e sostenibili, sia a competenze sociali e alle cosiddette *soft skills*;

tenuto conto dei contenuti degli allegati tecnici, ed in particolare:

dell'allegato 1, su aree tecnologiche, figure professionali nazionali di riferimento, ambiti di articolazione e standard minimi di competenze tecnologiche tecnico-professionali;

dell'allegato 2, sul profilo culturale e professionale dei diplomati degli ITS *Academy* e competenze generali comuni a tutti i percorsi;

dell'allegato 3, recante la tabella di confluenza al nuovo ordinamento di cui alla legge n. 99/2022; ritenuto che l'area tecnologica 5 "sistema casa" potrebbe più opportunamente essere ridenominata "Sistema casa e ambiente costruito" in quanto tale nuova denominazione risulterebbe più puntuale e completa in riferimento al complesso delle lavorazioni edili (inclusive sia nelle nuove costruzioni, sia degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in termini energetici, sismici e ambientali, ivi compresi gli interventi sui beni culturali) che attengono non solo alle abitazioni, bensì anche alle infrastrutture e gli spazi urbani. Inoltre, la denominazione "Ambiente costruito" è anche quella a cui si fa ricorso in ambito europeo;

ritenuto - nell'ottica di ricondurre in un'unica area di riferimento i profili professionali afferenti al settore delle costruzioni, evitando una frammentazione delle figure di interesse in più aree tecnologiche - che nell'ambito della suddetta Area Tecnologica 5, come rinominata, possano essere incluse anche ulteriori figure nazionali presenti in altre aree).

considerato, infine, che nella suddetta Area Tecnologica 5 possono essere altresì ricompresi e declinati ulteriori profili professionali, che risultano rilevanti per il settore delle costruzioni in cui si richiede il possesso di adeguate competenze anche in ambito digitale, in ordine ai temi della sostenibilità e dell'economia circolare, nonché della sicurezza. A titolo esemplificativo si richiamano i seguenti profili: Tecnico superiore per i processi di modellazione in edilizia - BIM; Tecnico superiore per l'innovazione digitale nell'ambiente costruito; Tecnico superiore per la salute e sicurezza nella cantieristica; Tecnico superiore per l'edilizia sostenibile,

esprime parere favorevole, invitando il Governo a valutare le indicazioni contenute nelle premesse, anche ai fini della necessaria revisione e del costante adeguamento delle indicazioni delle figure professionali all'evolversi del sistema produttivo, che è, peraltro, espressamente previsto dallo schema di decreto in oggetto ai sensi dell'articolo 4, comma 7 (che prevede l'aggiornamento delle aree con cadenza almeno triennale a cura del Comitato nazionale ITS Academy, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge n. 99 del 2022).

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 97 (pom.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024

97ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,05.*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Proposta di nomina del Generale di brigata Giovanni Capasso a Direttore generale per il
supporto all'attuazione dei programmi ([n. 41](#))**

(Parere al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), il quale - in premessa -
ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2011 è stato disposto il potenziamento
delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, mediante l'elaborazione di un Programma
straordinario e urgente di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro. Ciò ha
consentito l'avvio del cosiddetto Grande Progetto Pompei, cui sono state destinate risorse anche del
Fondo europeo di sviluppo regionale, a seguito della decisione C (2012) 2154 del 29 marzo 2012 e
della decisione C (2016) 1497 del 10 marzo 2016.

Successivamente, prosegue il presidente relatore, il decreto-legge n. 91 del 2013, all'articolo 1, ha
previsto - nell'ambito delle misure riferite al cosiddetto "Grande Progetto Pompei" - la nomina del
direttore generale di progetto e del vice direttore generale.

Tali nomine sono volte a potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Il
decreto-legge n. 83 del 2014, all'articolo 2, comma 5-ter, a seguito di plurime novelle (l'ultima delle
quali introdotta con il decreto-legge n. 44 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi), stabilisce che lo svolgimento delle funzioni di direttore generale, nonché l'attività
dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto sono
assicurati sino al 31 dicembre 2026.

Segnala peraltro che il medesimo decreto-legge n. 44 ha stabilito che il direttore generale di progetto
assume la denominazione di "direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi" e che egli
svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione
e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare
riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza.

Dopo aver ricordato gli ulteriori compiti del direttore generale, nonché i requisiti che devono essere
posseduti dal candidato, richiama il *curriculum* del Generale di brigata Giovanni Capasso, proponendo

l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina dello stesso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi di progetto del Grande Progetto Pompei fino al 31 dicembre 2024.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa alle votazioni a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in titolo.

Alla votazione partecipano i senatori: [Vincenza ALOISIO](#) (M5S), [Carmela BUCALO](#) (FdI), [CASTIELLO](#) (M5S), [Elena CATTANEO](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), [Giulia COSENZA](#) (FdI), [CRISANTI](#) (PD-IDP), [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) (in sostituzione del senatore Occhiuto), [Anna Maria FALLUCCHI](#) (FdI), [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), [MARCHESCHI](#) (FdI), [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), [Tilde MINASI](#) (LSP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Romeo), [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), [PIRONDINI](#) (M5S), [Vincenza RANDO](#) (PD-IDP), [SALLEMI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Iannone), [Daniela SBROLLINI](#) (IV-C-RE) e [SPERANZON](#) (FdI).

La proposta di nomina è approvata con 14 voti favorevoli, 3 astenuti e una scheda nulla.

IN SEDE REDIGENTE

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver informato che il relatore designato sul disegno di legge in titolo, senatore Marcheschi, ha comunicato di rinunciare a tale incarico, fa presente di aver conferito tale incarico alla senatrice Bucalo, che ha sempre mantenuto uno stretto contatto con il relatore durante le precedenti fasi dell'*iter*.

Prende atto la Commissione.

Dopo che la relatrice [BUCALO](#) (FdI) e la sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO hanno dichiarato di rinunciare ad intervenire in sede di replica al dibattito, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a venerdì 26 gennaio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti. Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 gennaio nel corso.

Il [PRESIDENTE](#) informa che alla scadenza del termine sono stati presentati un ordine del giorno e sei emendamenti, pubblicati in allegato.

L'unico ordine del giorno e gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo sono dati per illustrati. La relatrice [BUCALO](#) (FdI) si esprime in senso favorevole sull'unico ordine del giorno e su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di esprimere il parere in altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 gennaio nel corso.

Il [PRESIDENTE](#) informa che alla scadenza del termine sono stati presentati un ordine del giorno e tre emendamenti, pubblicati in allegato.

Si apre la fase di illustrazione dell'unico ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) illustra dapprima l'ordine del giorno G/805/1/7, evidenziando che lo stesso formula un invito al Governo a valutare l'opportunità di reperire risorse aggiuntive destinate a

finanziare festival internazionali, da assegnare sulla base di specifici requisiti e criteri di valutazione. Ritiene, al riguardo, che, al fine di evitare una sperequazione di trattamento tra i soggetti che partecipano ai finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e i soggetti beneficiari di risorse *extra* FUS in virtù di particolari provvedimenti legislativi, sia imprescindibile l'individuazione, anche per questi ultimi, di specifici requisiti e criteri di assegnazione.

Passando all'illustrazione degli emendamenti di cui è proponente, pone in evidenza che la proposta emendativa 1.1 è volta ad introdurre un obbligo di rendicontazione alle competenti Commissioni parlamentari in capo alla Fondazione Ponchielli di Cremona, beneficiaria dei finanziamenti disposti dal disegno di legge in esame. L'obbligo di rendicontazione costituisce, a suo avviso, una fase naturalmente consequenziale alla fissazione dei requisiti e criteri di assegnazione.

Per quanto concerne l'emendamento 1.3, fa presente che lo stesso è diretto ad evitare che si attinga alle risorse del FUS per finanziare l'iniziativa in esame, anche nell'ottica di salvaguardare la dignità delle iniziative già sostenute con le risorse del fondo medesimo.

L'emendamento 1.2 è dato per illustrato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è così conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

((Esame del disegno di legge n. 980, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915, 916 e 942 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del'11 gennaio.

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Zaffini, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di due articoli.

Dà conto dell'articolo 1, che reca novelle alla legge n. 264 del 1999 in materia di accesso ai corsi universitari. Le novelle proposte prevedono l'abolizione dell'accesso programmato a livello nazionale ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, o individuati come di primo livello, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.

Passa, quindi, all'articolo 2, precisando che esso demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione di modalità selettive per l'accesso ai suddetti corsi, adeguando il numero delle borse di specializzazione messe a disposizione nelle varie discipline al numero di laureati in medicina e adeguando il sistema universitario per assicurare una formazione di eccellenza nelle medesime discipline.

L'oratore propone conclusivamente di congiungere l'esame del disegno di legge n. 980 con quello, già avviato, dei disegni di legge 915, 916 e 942, vertenti su analoga materia.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene brevemente il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) per sollecitare lo svolgimento di un ciclo di

audizioni sul disegno di legge n. [568](#) recante: "Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza".

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazione in merito alla disponibilità ad avviare le suddette audizioni già nella settimana successiva alla prossima, in considerazione dell'intenso calendario già stabilito per le sedute che saranno convocate nella prossima settimana.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata domani, giovedì 25 gennaio, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [597](#)

G/597/1/7

[Croatti](#)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge A.S. 597, recante «Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della "Giornata nazionale degli abiti storici"»,

premessi che:

il provvedimento in titolo è sotteso e finalizzato - sia in via diretta, sia in via più indiretta e mediata - a promuovere e ad alimentare il ricordo di una tradizione e di una cultura conosciuta a livello mondiale per le sue bellezze naturali, per il suo patrimonio archeologico e per la finezza, l'abbondanza, l'esclusività e la varietà della sua arte;

un'attenzione specifica è riservata, in particolare, alla tradizione e alla cultura relativa agli abiti storici che - come affermato - costituiscono un tassello importante dei nostri territori, tale da alimentare una curiosità che è essa stessa traino del turismo regionale dai grandi centri fino ai piccoli borghi;

a tal fine, con l'articolo 5 è previsto che venga istituita, l'11 novembre di ogni anno, la «Giornata nazionale degli abiti storici», nel giorno in cui si celebra San Martino protettore dei sarti e dei conciatori, ove si potranno organizzare (considerando anche il giorno antecedente e quello successivo) iniziative di impatto turistico, attinenti alle caratteristiche dell'abito storico e del territorio cui afferisce, coinvolgendo enti *pro loco*, associazionismo e aziende territoriali negli ambiti dell'artigianato, della cultura, dell'agricoltura, con manifestazioni organizzate in sintonia e su disposizione degli enti preposti;

valutato che:

l'iniziativa si iscrive entro una più generale promozione del territorio - ovvero delle sue caratteristiche identitarie e della sua vocazione, se è vero com'è vero che anche i luoghi sono visitati dai ricordi e conoscono una loro felicità - al fine di sostenere il rilancio culturale e turistico, per valorizzare le risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, adottando provvedimenti anche di carattere normativo, di estendere la prevista «Giornata nazionale degli abiti storici», di cui all'articolo 5, e delle iniziative per la sua celebrazione, di cui all'articolo 6, in prospettiva storico-geografica anche ai «borghi storici», anche al fine di costituire un più ricco e articolato atlante della memoria;

a valutare, altresì, l'opportunità di istituire, l'11 maggio di ogni anno - a sei mesi esatti di distanza - la «Giornata nazionale dei Borghi d'Italia», in cui le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e gli organismi interessati, abbiano agio di promuovere celebrazioni e progetti di promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani.

Art. 1

1.1

[Melchiorre](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

al comma 1, dopo le parole: «carattere religioso,» inserire le seguenti: «nonché degli sbandieratori che eseguono la sbandierata in abiti storici,».

1.2

[Mazzella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche di carattere religioso,» inserire le seguenti: «nonché delle rievocazioni presepiali, quali rievocazioni storiche improntate al quadro vivente della Natività».

1.3

[Melchiorre](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

al comma 2, dopo le parole: «per «abiti storici», inserire le seguenti: «, compresi i paramenti sacri,»».

Art. 2

2.1

[Mazzella](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale».

Art. 4

4.1

[Mazzella](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale».

Art. 7

7.1

[Nicita](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico."

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [805](#)

G/805/1/7

[Pirondini](#)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge A.S. 805, recante «Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n.238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona»,

premessi che:

con l'approvazione del presente disegno di legge si porta a regime un finanziamento annuale di un milione di euro per contribuire alla realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona;

tale manifestazione da più di quarant'anni costituisce uno dei baluardi della musica antica in Italia, non solo nel diffondere l'opera di Claudio Monteverdi bensì - più in generale - nel recuperare il patrimonio musicale cinque-seicentesco, riproponendolo attraverso la corretta prassi esecutiva e interpretativa, e supportandolo con adeguate ricerche musicologiche e organologiche;

ritenuto che lo stanziamento di risorse previsto per il Monteverdi Festival di Cremona muove anche dalla necessità di riconoscere alla figura di Claudio Monteverdi un prestigio pari a quello riconosciuto a festival musicali e operistici nel nostro Paese, ispirati ad altri notevoli compositori quali, ad esempio, Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti;

considerato che:

per valorizzare al meglio l'immenso patrimonio musicale, e di riflesso storico e culturale, riconducibile ai compositori testé richiamati occorre rendere più forti e unitarie la promozione e l'organizzazione di tali manifestazioni a livello nazionale, cui devono essere affiancate la valorizzazione dell'identità nazionale nonché quella delle tradizioni dei singoli territori (ovvero, rispettivamente e nella fattispecie: Cremona, Parma-Busseto, Pesaro, Torre del Lago, Catania, Bergamo);

occorrerebbe pertanto- in sinergia con l'azione di Governo e di concerto con tutti i soggetti interessati - provvedere a riunire e «far dialogare fra loro» i principali festival internazionali musicali di qualità, ampliando l'offerta, e pubblicizzando e trasmettendo al tempo stesso, nel modo più efficace, tutto ciò che ruota intorno alla diffusione della cultura e alla qualità del prodotto;

il progetto di una rete di Festival, dedicati ai grandi compositori italiani rappresenta certamente un obiettivo ambizioso e una ricchezza straordinaria per il nostro Paese, e tale tuttavia da riscuotere la curiosità e l'apprezzamento di una classe politica che non solo a parole, ma anche nei fatti abbia a cuore le priorità della cultura;

valutato infine che:

al pari del Monteverdi Festival di Cremona, altre manifestazioni musicali, ugualmente importanti, meriterebbero di ricevere finanziamenti, come emerso con evidenza durante l'emergenza pandemica, che ha comportato l'annullamento di tutti gli eventi previsti e ha fortemente compromesso le iniziative culturali e le attività legate allo spettacolo dal vivo in particolare;

occorre muovere una riflessione - come accennato - a più ampio raggio, affinché il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), tradizionale mezzo di finanziamento e fisiologica «stampella» per qualsiasi iniziativa s'intenda promuovere nell'ambito dello spettacolo dal vivo, possa non solo essere implementato ma sempre più valutato come forma di «investimento» e non considerato semplicemente un «costo» nell'ambito della contabilità dello Stato;

ciò a dire che, nelle more che venga più coerentemente definita la natura giuridica di alcuni comparti dello spettacolo dal vivo - come ad esempio le Fondazioni lirico-sinfoniche -, è auspicabile che si individuino nuovi e diversi canali di finanziamento, anche attraverso forme di agevolazioni fiscali rivolte ai privati;

ci si muove, del resto, in un settore - qual è quello della cultura nel suo complesso - gravato e minacciato costantemente sia da tagli sia da una continua e presunta mancanza di risorse: ma proprio tale penuria di risorse dovrebbe invece aiutare a promuovere provvedimenti normativi e riflessioni di più ampio respiro, in specie in un momento qual è quello attuale in cui rischiamo sempre più di assistere alla moltiplicazione dei linguaggi espressivi e a una frammentazione dispersiva della funzione conservativa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire risorse aggiuntive - sia a valere sul FUS sia non a valere sul FUS - da assegnare sulla base di specifici requisiti e relativi parametri e criteri di valutazione, finalizzate a finanziare festival internazionali e grandi manifestazioni culturali di pregio, ovvero ad adottare le opportune iniziative, anche con interventi di carattere normativo, volte a reperire risorse adeguate per dare piena attuazione a una strategia organizzativa e di promozione unica dedicata ai più importanti festival musicali italiani;

a definire un percorso volto a stanziare, conseguentemente, adeguate risorse a sostegno anche di altre manifestazioni e altri festival di pari importanza nazionale e internazionale, assicurando e mantenendo l'omogeneità e l'unitarietà nella gestione delle risorse pubbliche, in conformità a criteri di trasparenza e pubblicità e previa accurata e documentata definizione della programmazione artistica, nonché previsione e rendicontazione di costi e ricavi.

Art. 1

1.1

[Pirondini](#)

Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:

«1-quinquies. 1. In merito alle attività finanziate di cui al comma 1-quinquies, relative alla realizzazione del Monteverdi Festival, la Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla programmazione artistica, nonché sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto, anche attraverso una certificata rendicontazione di costi e ricavi».

1.2

[Malpezzi](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso "1-sexies" con il seguente:

"1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

1.3

[Pirondini](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:

«1-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 59 (ant.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

Presidenza della Vice Presidente

VERSACE

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13,05

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FONDAZIONI LIRICO-
SINFONICHE (A.N.FO.L.S.) E DI DANZA ERROR SYSTEM SUL DISEGNO DI LEGGE N. 568
(PROMOZIONE E TUTELA DELLA DANZA)*

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 101 (pom.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

101ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Intervengono il ministro del turismo Daniela Garnero Santanche' e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE rende noto che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali (non ostativo con osservazione) e della Commissione bilancio (parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione).

La relatrice RANDO (PD-IDP) presenta l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato), volto a recepire la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio, che peraltro assorbe anche l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Esprime inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G/805/1/7.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHE' esprime invece parere contrario sull'ordine del giorno G/805/1/7, motivandolo sulla base degli avvisi negativi formulati dai competenti Uffici del Ministero della cultura, dicastero competente alla trattazione del disegno di legge in titolo.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) si dichiara sorpresa del parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'ordine del giorno, che impegna l'Esecutivo ad una semplice valutazione di opportunità sul reperimento di ulteriori risorse in favore di festival internazionali e altre manifestazioni di pregio, anche incrementando le risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

L'atto si pone inoltre in linea con gli indirizzi più volte espressi dalla Commissione nella sua attività. Domanda quindi se sia possibile per il Governo proporre eventuali riformulazioni, al fine di avviare una riflessione politica sul punto.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente che, nell'attuale fase procedurale, appare difficile domandare al Governo lo studio di eventuali proposte di riformulazione dell'ordine del giorno, pena un'eccessiva dilatazione dei tempi di esame del provvedimento. Ciò anche tenuto conto che il Governo è rappresentato oggi dal Ministro del turismo che, a titolo di cortesia, ha accolto l'invito della Presidenza ad assicurare la propria presenza per favorire la conclusione del provvedimento d'iniziativa del Partito Democratico, che investe una materia di competenza del Ministro della cultura al quale dovrebbe essere rivolta la richiesta di riformulazione.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), firmatario dell'ordine del giorno, si pone del pari criticamente sul parere espresso dalla rappresentante del Governo, osservando che l'atto di indirizzo si propone, oltre che di reperire risorse in favore del FUS, anche di premiare i festival di importanza nazionale, garantendo al contempo l'omogeneità e l'unitarietà nella gestione delle risorse pubbliche con criteri di trasparenza ed eguaglianza.

Sottolinea, da ultimo, la contraddittorietà della politica del Governo, che in passato si era, invece, pronunciato favorevolmente su analoghi atti di indirizzo presentati dalle forze politiche di maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, propone l'accantonamento dell'ordine del giorno G/805/1/7.

La Commissione conviene.

La relatrice [RANDO](#) (PD-IDP) invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Si associa il ministro Daniela GARNERO SANTANCHE', esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento 1.100 della relatrice.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) ritira l'emendamento 1.3, dichiarando contestualmente di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.2 e di condividere i contenuti dell'emendamento 1.100 che evita di porre gli oneri del provvedimento a carico del FUS.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi l'emendamento 1.100.

Il [PRESIDENTE](#) rende quindi noto che la votazione degli emendamenti 1.1 e 1.2 resta preclusa in quanto l'emendamento 1.100, poc'anzi approvato, risulta sostitutivo dell'unico articolo di cui si compone il disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

Avverte indi che l'emendamento appena accolto, diretto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sarà prontamente trasmesso alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono giunti i pareri sugli emendamenti approvati nel corso della precedente seduta da parte della Commissione affari costituzionali (non ostativo) e della Commissione bilancio (condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 4.4 e non ostativo sui restanti emendamenti).

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) illustra brevemente l'emendamento 4.4/5a Commissione (pubblicato in allegato), volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà alle votazioni sugli articoli del disegno di legge.

Con separate votazioni, previa verifica del numero legale, la Commissione approva gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, nei rispettivi testi modificati dagli emendamenti approvati.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 4.4/5a Commissione.

Successivamente, sono posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8, nei rispettivi testi modificati dagli emendamenti approvati.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è espressa all'unanimità sulle votazioni relative agli articoli 1, 2, 3 e sul conferimento del mandato al relatore.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3

del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che il Governo ha presentato l'emendamento 1.1000

(pubblicato in allegato). Rende inoltre noto che la senatrice D'Elia ha presentato l'emendamento 1.16 (testo 2), pubblicato in allegato.

Propone da ultimo di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.1000 per venerdì 9 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene sulla proposta da ultimo formulata dal Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(194) Enrico BORGHI. - Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna

(Discussione e rinvio)

La relatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) illustra il disegno di legge recante modifiche alla legge n. 6 del 2 gennaio 1989 e riguardante il generale ammodernamento della regolamentazione per le professioni di montagna, con lo scopo di armonizzare la disciplina del settore di riferimento mediante l'istituzione di appositi elenchi speciali, in sostituzione dei previgenti albi, e garantendo il corretto e professionale svolgimento delle attività di formazione dei professionisti su tutto il territorio nazionale.

Nel dettaglio, rientrano tra le figure professionali disciplinate dalla legge n. 6 del 1989 le guide escursionistiche di montagna, di *canyoning* e vulcanologiche ed i maestri di arrampicata, per le quali le regioni possono ora prevederne la formazione e relativa abilitazione professionale.

Rileva quindi che ai sensi del nuovo articolo 21 della legge n. 6 del 1989 (come sostituito dall'articolo 1 del disegno di legge), sono da considerarsi guide escursionistiche di montagna coloro che svolgono professionalmente e senza limiti territoriali, ad esclusione di ghiacciai e percorsi che richiedono l'utilizzo di tecniche o materiali alpinistici e scialpinistici, le attività di accompagnamento in escursioni su sentieri o terreni montani, anche innevati purché muniti della necessaria attrezzatura per il loro attraversamento. Dette guide dovranno inoltre svolgere compiti di affiancamento al personale docente, qualora coinvolti in iniziative e programmi di educazione ambientale organizzati in ambito scolastico, e stimolare un'attiva e proficua partecipazione delle persone accompagnate mediante l'illustrazione delle caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche ed antropiche dei territori percorsi.

Si distinguono poi dalle suddette figure le guide vulcanologiche e di *canyoning*, disciplinate, rispettivamente, dai nuovi articoli 23 e 24 della legge n. 6 del 1989 (come sostituiti dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge), per le quali sono previste, oltre ad una formazione specifica, ulteriori disposizioni. Le prime ricomprendono i professionisti specializzati nell'accompagnamento ed addestramento di persone in attività di ascensioni od escursioni su vulcani siti in aree rocciose od innevate ed alle quali è consentito, limitatamente al vulcano Etna, di ricorrere a tecniche ed attrezzature scialpinistiche per visitare quest'ultimo. Le seconde comprendono coloro che svolgono professionalmente le attività di addestramento ed accompagnamento di persone nella pratica del *canyoning* o torrentismo su percorsi appositamente predisposti.

In base al nuovo articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (come sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge in esame), saranno invece da considerarsi maestri di arrampicata quei professionisti che si occupano di accompagnare ed addestrare le persone nell'arrampicata su roccia, su strutture artificiali o naturali appositamente individuate dalle regioni, su parere del collegio regionale o nazionale delle guide alpine, ed attrezzate per la pratica sportiva, nonché curare la manutenzione di attrezzature e falesie.

La relatrice osserva inoltre che il nuovo articolo 24-*bis*, inserito nella legge n. 6 del 1989 dall'articolo 5 del disegno di legge, istituisce gli elenchi speciali relativi alle suddette figure professionali, la cui tenuta è affidata ai collegi regionali delle guide alpine di cui all'articolo 13 della stessa legge n. 6 del 1989. Gli iscritti agli elenchi speciali fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, con diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale ed eleggono un rappresentante per ciascun elenco speciale che integra, con diritto di voto, la composizione del consiglio direttivo del collegio regionale.

I rappresentanti regionali degli elenchi speciali eleggono, per ciascun elenco speciale, un rappresentante nazionale che integra, con diritto di voto, il consiglio direttivo del collegio nazionale. Nelle regioni in cui non sono presenti guide alpine, il collegio regionale può essere costituito dai soli membri iscritti negli elenchi speciali. L'iscrizione agli elenchi abilita all'esercizio delle professioni di guida escursionistica di montagna, maestro di arrampicata, guida vulcanologica e guida *canyoning*. L'iscrizione negli elenchi speciali è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge n. 6 del 1989. L'abilitazione tecnica, invece, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e mediante il superamento dei relativi esami. La formazione delle figure professionali prima indicate è di competenza delle regioni che vi provvedono attraverso i rispettivi collegi regionali, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal collegio nazionale delle guide alpine. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale delle guide alpine che si svolgono dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione sono indette dal presidente della regione.

Rileva inoltre che, come prevede il nuovo articolo 24-ter della legge 6 del 1989, introdotto anch'esso dall'articolo 5 del disegno di legge in esame, alla data della sua entrata in vigore, per l'iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna, sono riconosciuti il titolo di guida ambientale escursionistica e i titoli rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alla rispettiva legislazione. Il collegio nazionale delle guide alpine, d'intesa con i collegi regionali delle guide alpine, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli necessari all'iscrizione negli elenchi speciali e redige un programma di formazione specifico, con il superamento di un esame finale. Da ultimo, i soggetti in possesso dei predetti titoli devono fare richiesta di iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna entro tre anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il **PRESIDENTE** dà conto del parere non ostativo con osservazione formulato dalla Commissione affari costituzionali. Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale ed aver contestualmente rilevato che non vi sono iscritti a parlare, rinvia quindi il seguito della discussione sul disegno di legge in titolo.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il **PRESIDENTE** dà conto del parere non ostativo sul testo formulato dalla Commissione affari costituzionali.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice **MALPEZZI (PD-IDP)**, invitando la Commissione a valutare l'opportunità di audire la scrittrice Ilaria Tuti, autrice di numerosi e premiati romanzi storici che hanno fornito spunto per la realizzazione di numerosi programmi televisivi e dai quali emerge il fondamentale ruolo svolto dalle donne durante il primo conflitto mondiale per garantire i rifornimenti ai soldati impegnati al fronte.

Il relatore **MARCHESCHI (FdI)**, nel precisare che il provvedimento riguarda soprattutto il ruolo svolto dagli enti competenti alla valorizzazione del patrimonio storico legato alla Grande guerra, preso atto della richiesta, si pronuncia favorevolmente all'avvio di un breve ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Il **PRESIDENTE**, apprezzate le circostanze, propone quindi di fissare per la giornata di domani, alle

ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno trasmettere alla Presidenza eventuali proposte di audizione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il **PRESIDENTE** informa la Commissione che la relatrice Bucalo ha presentato un nuovo emendamento 6.1 (pubblicato in allegato), volto ad ottemperare ad una delle osservazioni contenute nel parere non ostativo espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Rende inoltre noto che il senatore Verducci ha trasformato l'emendamento 7.1 nell'ordine del giorno n. G/597/2/7 (pubblicato in allegato).

Dopo aver informato che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non renderà il proprio parere sul disegno di legge in titolo, fa da ultimo presente che la Commissione bilancio non si è ancora espressa e che, dunque, non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio non si è ancora espressa. In assenza di tale parere, non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che sul testo si è espressa la Commissione affari costituzionali con un parere non ostativo con osservazione, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio. La Commissione non può pertanto procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il Governo ha trasmesso alle Camere i pareri della Conferenza unificata e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferiti al provvedimento in titolo, ma che non è ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato. Pertanto, la Presidenza del Senato non ha potuto sciogliere la riserva con la quale il provvedimento è stato assegnato per l'esame in sede consultiva e la Commissione non ne può quindi concludere l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 568

Il **PRESIDENTE** comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari di ieri è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione al disegno di legge

n. 568 (Promozione e tutela della danza).

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [805](#)

Art. 1

1.100

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

«1-*quinqüies*. È assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinqüies*, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [562 NT](#)

Art. 4

4.4/5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento 4.4, dopo le parole: «in materia di cammini,» aggiungere le seguenti: «che operano esclusivamente a titolo gratuito».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

1.1000

Il Governo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), è premessa la seguente:

"0.a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "nel primo ciclo " sono sostituite dalle seguenti: "nella scuola secondaria di primo grado" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito. "

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è abrogato.»

3) al comma 4, lettera b), dopo il numero 3), è inserito il seguente: "3-bis) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle

studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali".

1.16 (testo 2)

[D'Elia](#), [Sensi](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "di istruzione e formazione," *inserire le seguenti*: "di favorire e di promuovere il benessere della comunità educante e il coinvolgimento delle famiglie,";

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente*:

"3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico, presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026, in collaborazione e coordinamento con gli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori. Le Aziende sanitarie locali, gli Ambiti territoriali sociali o le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere, anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, del 21 gennaio 2019, n. 50, o titolo equipollente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli Ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al precedente periodo, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei Servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

G/597/2/7

[Nicita](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 597, recante "Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»";

premesso che:

l'articolo 7 dispone che la Società concessionaria del Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sia tenuta ad assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica;

rilevato che sussistono ulteriori iniziative di carattere culturale meritorie di attenzione da parte della Società concessionaria del Servizio pubblico e, più in generale, di sostegno da parte dello Stato;

ritenuto che fra tali attività meritorie vi siano, fra l'altro, quelle poste in essere dalla Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, che opera nel campo degli audiovisivi e

della multimedialità per favorire la conoscenza storica, la costruzione, la comunicazione e la trasmissione della memoria collettiva del lavoro, del movimento operaio e della vista sociale;

rilevato che l'articolo 27, comma 3, lettera *d*), sostiene le attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli, mediante l'attribuzione a tali enti di una quota del Fondo per il cinema e l'audiovisivo,

impegna il Governo:

- a sostenere l'attività della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico;

- a valutare, a tal fine, l'opportunità di promuovere un intervento normativo che consenta alla stessa di poter beneficiare di una quota del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, analogamente a quanto è previsto per gli altri soggetti, operanti nel settore, richiamati in premessa.

Art. 6

6.1

La Relatrice

Al comma 1 e al comma 2, sostituire la parola: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere».

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 60 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15

*AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA LETIZIA CIRRI, ESPERTA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 568
(PROMOZIONE E TUTELA DELLA DANZA) E AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA PRO
LOCO FOGLIANO REDIPUGLIA E DEL GENERALE DIEGO PAULET, CAPO DELL'UFFICIO
PER LA TUTELA DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA DELLA DIFESA DEL MINISTERO
DELLA DIFESA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 875 (PATRIMONIO STORICO DEL TERRITORIO
DEL CARSO LEGATO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE)*

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 135 (pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

135ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

indi del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(674-A) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti) Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente agli emendamenti, sulla proposta 13-*bis*.201 occorre avere conferma che la Consob possa svolgere le attività ivi previste, sostituendosi agli emittenti inadempienti, ancorché a loro spese, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.2 e 17.1.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere non ostativo del Governo sul testo. In relazione agli emendamenti formula un parere non ostativo sulla proposta 13-*bis*.201, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.1, 5.2 e 5.3, nella parte in cui prevedono che l'iscrizione all'Elenco generale avvenga non a domanda ma d'ufficio.

In relazione all'emendamento 6.100, occorre valutare se i costi della formazione complementare, ivi prevista, possano comportare oneri aggiuntivi rispetto a ciò che è stato quantificato nel provvedimento. Con riguardo alla proposta 7.5, che prevede corsi obbligatoriamente organizzati dal sistema universitario e della ricerca nazionale, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.3, nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'Elenco generale delle guide turistiche già abilitate avvenga non a domanda ma d'ufficio e non richiama espressamente le disposizioni sul costo del rilascio dei tesserini.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, sulle riformulazioni trasmesse lo scorso 18 ottobre, nonché sulla proposta del relatore 14.0.100.

La sottosegretaria SAVINO in ordine agli emendamenti esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2 e 5.3. Il parere è non ostativo sulla proposta 6.100, su cui precisa che in materia di esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, l'emendamento prevede che i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di uno dei suddetti paesi, possano svolgere in maniera stabile la professione, come previsto al comma 1, lettera *b*), a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita previa integrazione della formazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007, oltre che mediante il superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, anche mediante il compimento di un tirocinio di adattamento. Conseguentemente, è modificato il comma 7, stabilendo che con decreto del Ministro del turismo sono disposte le modalità di svolgimento non solo della prova attitudinale ma anche del tirocinio di adattamento. La proposta emendativa sostituisce, inoltre, il comma 2, disponendo che il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo. Come espressamente disposto dall'articolo 14, comma 1, del disegno di legge in rilievo e come ribadito nella relazione tecnica allegata, in materia di "Disposizioni finanziarie", gli articoli che determinano oneri a carico della finanza pubblica sono l'articolo 4 e l'articolo 5, comma 2. Il comma 2 dello stesso articolo 14 specifica, poi, che i contributi a carico dei soggetti interessati sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, dall'articolo 7 e dall'articolo 13. Pertanto, affinché all'interessato venga riconosciuta la qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo ovvero in Svizzera, lo stesso deve provvedere, a sue spese, non solo al superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ma anche al compimento di un tirocinio di adattamento, consistente nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare. Conferma quindi che la proposta emendativa in rilievo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.5 e 13.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 7.5 e 13.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per precisare che in ordine all'emendamento 7.5, si prevede l'invarianza finanziaria, per cui non sussistono le ragioni per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Preannuncia quindi il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti

in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere elaborata alla luce dei chiarimenti acquisiti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, con riguardo agli elementi richiesti circa l'adeguatezza delle risorse stanziata dalla legge di bilancio 2023, pari a 430 milioni, a copertura della misura di garanzia Fondo Prima Casa, viene osservato che tale disponibilità era stata quantificata dal gestore Consap S.p.A., considerando sia la vigenza del regime ordinario di garanzie rilasciate al 50 per cento che la possibile estensione, per 12 mesi, della misura speciale di garanzie all'80 per cento. Sulla base di valutazioni prudenziali, dettate dalla perdurante incertezza e volatilità circa l'evoluzione della dinamica dei tassi d'interesse e del conseguente impatto sul mercato dei mutui immobiliari, il Legislatore, con riferimento al regime speciale all'80 per cento e alla correlata misura all'*add on* al tasso effettivo globale medio, ha proceduto alla proroga, con successivi interventi normativi e trimestralmente, tenuto conto delle disponibilità sul Fondo.

In aggiunta a tali elementi, viene evidenziato come siffatte disponibilità siano poi risultate più che sufficienti, a seguito del calo della domanda di garanzie, registrato soprattutto nel primo trimestre dell'anno, che hanno assicurato, da ultimo, la copertura per l'ulteriore estensione del regime speciale anzidetto fino al 31 dicembre 2023;

in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che lo spostamento infrannuale, in generale, non determina effetti nell'andamento finanziario, ricadendo i versamenti in unica soluzione ovvero a rate sempre nelle stesse annualità. A conferma della neutralità finanziaria, si sottolinea infine che all'imposta sostitutiva sul valore delle *cripto*-attività, in via prudenziale, non sono stati ascritti effetti positivi di gettito in mancanza di dati in possesso dell'Amministrazione in sede di introduzione della misura originaria;

in relazione all'articolo 6, viene rappresentato che, in merito alle informazioni richieste, l'Agenzia delle entrate non dispone dei dati specifici relativi agli atti di contestazione già notificati ai soggetti in regime forfetario per il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui trattasi, in quanto per tali violazioni viene irrogata la sanzione generica dell'importo di euro 250, che potrebbe essere riferita anche ad altre tipologie di violazioni. A tale proposito, per il periodo d'imposta 2021, risultano essere state irrogate sanzioni di 250 euro a un numero di soggetti in regime forfetario inferiore alle 100 unità. Dunque, se anche, per ipotesi, tutte le predette sanzioni fossero riferite alla violazione degli obblighi informativi in argomento, si otterrebbe comunque un importo complessivo poco significativo;

in relazione all'articolo 7, si conferma la piena neutralità della norma, in quanto i risparmi alla stessa connessi non sono stati scontati, per cui ben potrebbero essere utilizzati per finanziare spese diverse, nei limiti della spesa già autorizzata;

in relazione all'articolo 8, si osserva che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati gli stessi criteri e gli stessi dati riferiti al trattamento economico previsti per le precedenti proroghe: dal 1° aprile al 30 giugno 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 9, comma 4-*ter* e comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 198 del 2022) e dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 28-*bis* del decreto-legge n. 48 del 2023). In particolare, si evidenzia che per il personale docente è stato utilizzato prudenzialmente il trattamento economico riferito ai docenti di scuola secondaria di secondo grado (quindi il valore più elevato), mentre per il personale A.T.A. è stato utilizzato un valore medio tra i trattamenti economici previsti per le diverse qualifiche, pur considerando che la disposizione trova concreta attuazione solo per i collaboratori scolastici ed i collaboratori dei servizi, in quanto appartenenti ad una categoria di personale che necessita di sostituzione non potendo svolgere il proprio servizio in modalità agile (perché adibito direttamente alla vigilanza, apertura e chiusura dei plessi scolastici) il cui trattamento stipendiale è più basso del valore medio calcolato su tutto il personale ATA.

Si osserva inoltre che la categoria di personale fragile per il settore scuola può essere considerato un dato affidabile, non soggetto a variazioni in aumento. Infatti, dal confronto dei dati riferiti agli assenti in quanto fragili nel periodo 1° aprile-30 giugno 2023 contenuti nella relazione tecnica dell'art. 9, comma 4-ter e comma 4- quater del decreto-legge n. 198 del 2023, con quelli previsti dalla relazione tecnica in esame, si è passati da 1.878 unità alle attuali 183.

Viene confermata, infine, l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati a carico degli stanziamenti del fondo per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 607 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022; in relazione all'articolo 10, viene confermato il dato esposto nella relazione tecnica secondo cui le risorse disponibili risultano pari complessivamente a circa 61 milioni di euro. Inoltre, si rappresenta che il fabbisogno di spesa per le supplenze brevi e saltuarie dipende da fattori relativi ai tassi di assenza del personale e della capacità di sostituzione degli stessi attraverso personale in servizio; in relazione all'articolo 13, per quanto concerne la richiesta di elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi assistenziali previsti negli ultimi tre mesi dell'anno, che rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo di 36 milioni di euro rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente, si osserva che lo stanziamento *de quo* è previsto per il finanziamento sino al 31 dicembre 2023 delle attività dei Commissari delegati-Presidenti di Regione, autorizzate a partire dalla ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872, con particolare riferimento, tra le voci di spesa più significative, alle soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee alla popolazione proveniente dall'Ucraina, alle spese di trasporto, all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile.

Il relativo onere complessivo di 36 milioni di euro è stato determinato in base alle esigenze specifiche rappresentate al Dipartimento della Protezione Civile dai Commissari delegati sia in relazione a spese già sostenute, per cui si è in attesa del relativo trasferimento da parte del Dipartimento all'esito delle attività di rendicontazione, che per la stima dei fabbisogni aggiuntivi per il periodo sino al 31 dicembre 2023.

Per quanto concerne i profili di copertura, si evidenzia che la disposizione in rassegna non incide sulle "disponibilità residue del fondo emergenze nazionali" generalmente considerate, bensì nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata dall'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per le finalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), (accoglienza diffusa) come integrate dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, pari a complessivi 120.050.000 euro all'esito dei diversi interventi normativi sopravvenuti. L'entità delle economie relative a tale misura - pari a 67 milioni di euro - rinviene la sua spiegazione nel fatto che con l'accoglienza diffusa di cui al citato articolo 31 è stata introdotta una modalità di accoglienza innovativa, non sperimentata in passato, la cui relativa attuazione ha richiesto tempo per la definizione delle necessarie procedure all'esito di un avviso di manifestazione di interesse di rilievo nazionale e dei controlli conseguenti sugli enti, anche a seguito delle modifiche in tal senso introdotte nella normativa di riferimento nell'iter di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022. Di talché le prime convenzioni sono state sottoscritte solo a partire da luglio 2022 e, a oggi, sono state sottoscritte 14 convenzioni per complessivi 6.537 posti, successivamente rimodulati in 4.095 posti sulla base delle effettive disponibilità, oltre a due convenzioni territoriali (Regioni Marche e Piemonte), in corso di perfezionamento e autorizzate ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 937/2022, per ulteriori 450 posti, per un totale sino al 31 dicembre 2023 di complessivi 4.545 posti con un onere complessivamente stimato pari a euro 52.609.234,46 (35.655.402,18 euro già impegnati, più ulteriori 16.953.832,28 per le spese da sostenere sino al 31 dicembre 2023), da cui discende la disponibilità residua sopra indicata. Infine, con riferimento all'erogazione delle risorse nel corrente esercizio finanziario, si conferma che i trasferimenti a favore delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati avverranno nell'esercizio 2023 e sono state avviate le relative procedure, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 8, comma 2, delle parole: "pari a" con le seguenti: "valutati

in".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo un avviso conforme.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede che il Ministero dell'istruzione assegna ogni anno all'Istituto Ferruccio Parri un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando in base ad un'intesa tra il Ministero e l'Istituto. A tale riguardo, occorre valutare se tali assegnazioni di docenti in posizione di comando, senza tra l'altro la previsione di alcun limite, possano determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO rileva la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento ripropone in gran parte il testo del disegno di legge A.S. 1335, presentato nella XVIII legislatura, con alcune modifiche.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi al sequestro e alla confisca degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "6.", preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica (il comma 6 dell'articolo 40 della legge n.154 del 2016), di analogo tenore, non prevede specifica copertura finanziaria.

Segnala, peraltro, che per il sequestro e la confisca del prodotto pescato, rispetto al testo dell'A.S. 1335, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria al fine di evitare l'insorgenza di oneri. A tale riguardo, occorre avere conferma della congruità della suddetta clausola.

Relativamente al capoverso "7-bis." della lettera c), aggiunto dal testo in esame, il quale prevede che all'accertamento delle violazioni concorrano le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e delle associazioni di protezione dell'ambiente, occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore, al fine dei necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore, non essendovi osservazioni del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che prevede all'articolo 1 una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da assegnare alla Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzata alla redazione della "mappa della Memoria" attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.

L'articolo 2 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo per promuovere ed incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella storia e nella Memoria» presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli installati durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

L'articolo 3 reca la clausola di copertura, prevedendo che all'onere complessivo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per quanto di competenza, è necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella clausola di copertura.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 prevede la modifica nelle disposizioni normative della denominazione "fondazioni lirico-sinfoniche" in "fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche", e all'articolo 2 viene disposto l'inserimento della danza tra le finalità delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche. L'articolo 3 prevede che ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nella valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche, gli indicatori di rilevanza della produzione, ovvero i punteggi attribuiti al balletto con orchestra, prodotto con il proprio corpo di ballo stabile, siano specificamente attribuiti e riconosciuti come quota premiale; conseguentemente con decreto del Ministro della cultura, si provvede alla revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS, in misura proporzionale e uguale tra gli organici artistici. All'articolo 4, il comma 1 dispone che ciascuna fondazione dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, con possibilità di incrementare le piante organiche. Al comma 2, viene previsto che le fondazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno un proprio corpo di ballo, sono tenute a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso. Il comma 4 dispone che ciascuna fondazione deve provvedere, attingendo anche alle risorse di cui all'articolo 5, alla costituzione di un proprio corpo di ballo autonomamente o in sinergia con un'altra fondazione, ovvero fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro. L'articolo 5 stabilisce, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, vincolando tali risorse aggiuntive alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo.

Il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che gli oneri derivanti dal disegno di legge, correlati alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo, si configurano come spese permanenti, mentre la copertura di tali oneri viene prevista solo per gli anni 2023, 2024 e 2025. Inoltre, considerato che l'esame del provvedimento è ancora in prima lettura, appare eventualmente opportuno spostare la decorrenza dell'onere a partire dal 2024, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse sul Fondo per le esigenze indifferibili.

In considerazione di quanto sopra esposto, segnala che il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare oneri di natura obbligatoria e permanente, di cui risulta necessaria la quantificazione e la corrispondente copertura finanziaria. Appare pertanto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge, composto di un articolo, apporta aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di rendere la normativa nazionale adeguata al contesto internazionale. La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al provvedimento che contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 10 dell'Accordo prevede esenzioni doganali in tema di carburanti, lubrificanti provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo. La relazione tecnica afferma che le disposizioni del suddetto articolo 10 sono conformi a quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago e, di conseguenza, gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno sotto forma di mancato introito, a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia altresì che tale disposizione determina effetti assimilabili a quelli recati da analoghi accordi per i servizi aerei tra il Governo italiano ed alcuni Paesi esteri, sottoscrittori della Convenzione di Chicago.

Al riguardo, appare comunque opportuno che il Governo confermi che tale regime fiscale con la Repubblica di Armenia è già applicato a legislazione vigente e che i relativi effetti sono già scontati nel bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le attività a carico dell'ENAC di cui agli articoli 8, in materia di equa concorrenza, 9, in materia di opportunità commerciali, 11, in materia di oneri d'uso, 12, concernente la fissazione delle tariffe, 13, in materia di statistiche, 14, concernente la sicurezza aerea e 15, concernente la protezione del trasporto aereo, appare opportuno acquisire dal Governo conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC potrà svolgere

tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'ENAC.

L'articolo 23 istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti delle parti: la relazione tecnica afferma che, per l'Italia, parteciperà personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Appare opportuno che il Governo confermi che l'ENAC sia in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva altresì che la relazione tecnica non considera le spese di funzionamento del Comitato: a tale riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se tali spese saranno a carico delle Istituzioni dell'Unione europea oppure a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti relativi ai profili finanziari evidenziati in relazione al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) richiama i contenuti della relazione già svolta.

La sottosegretaria SAVINO conferma al riguardo che il provvedimento non comporta oneri, precisando che la novella mira ad un adeguamento del quadro regolatorio, e deposita una nota di chiarimenti sui profili richiesti. In particolare, rileva che disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che viene finanziata dai soggetti obbligati. Peraltro, precisa che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, prevede una novella al decreto legislativo n. 70 del 2003, che deve essere adeguato al nuovo Regolamento DSA 2022/2065 sui servizi digitali, in ragione del quale AGCOM è stata individuata quale "Coordinatore dei servizi digitali" e dotata delle relative risorse finanziarie e umane.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 85)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che prevede l'adozione della Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2023 e la determinazione del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (RSO). In particolare, la Nota prevede: la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica; l'aggiornamento dei dati di base e l'utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alla gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizio di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (vale a dire, il trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore sociale (al netto del servizio di asili nido); la determinazione del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La Nota è stata redatta dalla SOSE (Soluzioni per il sistema economico S.p.A.) il 27 febbraio 2023 - allo scopo di illustrare la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei Fabbisogni *standard* (FaS) delle funzioni fondamentali dei comuni delle RSO, da utilizzarsi per l'assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). La metodologia è stata approvata a maggioranza, con parere contrario di ANCI e UPI, dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023. Il Consiglio dei ministri ha successivamente deliberato l'atto in esame ai fini dell'adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 7 agosto 2023. La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere sullo schema di decreto in esame il 20 settembre 2023, prendendo atto del mancato assenso tecnico di ANCI e UPI.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema, la revisione dell'impianto metodologico per la stima dei fabbisogni *standard* riguarda solamente la funzione di istruzione pubblica (Parte I della nota metodologica). Per la determinazione dei fabbisogni *standard* delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all'aggiornamento della base dei dati all'annualità 2019 (Parte II della nota metodologica). La nota è integrata da quattro Appendici: nell'Appendice B sono illustrate le linee guida relative alla costruzione dei gruppi omogenei (*cluster*), nell'Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi, nell'Appendice D è visionabile il questionario FC60U e nell'Appendice E sono riportati i coefficienti di riparto aggiornati. Per l'applicazione dei fabbisogni *standard* 2023 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2019.

Rammenta che i fabbisogni *standard*, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente. Con riferimento al comparto comunale, il citato decreto legislativo prevede che i fabbisogni *standard* siano calcolati e revisionati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, individuate nel decreto-legge n. 95 del 2012: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente e servizio Smaltimento rifiuti; funzioni nel settore sociale, compreso il servizio Asili nido.

I fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale (nel comparto comunale) e dei fondi perequativi per le province e le Città metropolitane.

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è alimentata anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi e da un contributo statale, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

Per il 2023, la quota da ripartire secondo il criterio perequativo corrisponde al 65 per cento della dotazione del FSC. Per il riparto del Fondo di solidarietà comunale è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare con cadenza annuale previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, dal 2020, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. I criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale sono definiti dal comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Il riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023 è stato già definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023, per un totale complessivo di 6.880,5 milioni di euro. La quota del Fondo destinata al riequilibrio delle risorse storiche è stata distribuita tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo l'applicazione del meccanismo *standard* di riparto, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard* (qui in esame), come entrambi approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023, come previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023.

Per quanto di competenza, atteso che dalla relazione tecnica, positivamente verificata, risulta che il

decreto non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto meramente finalizzato all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni per il 2023 e del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 168 curato dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

187ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale ([n. 105](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(567) BALBONI e altri. - Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 1º agosto 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

[Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre 2023.](#)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e altri. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.